

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	76
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	86
AFFARI SOCIALI (XII)	»	98

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	106
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	116
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	117

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domande di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate dal deputato Furio Colombo, nell'ambito di due procedimenti civili pendenti presso le autorità giudiziarie rispettivamente di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
Comunicazioni del Presidente su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità inerente ai deputati Nola, Rampelli e Saltamartini (doc. IV-ter, n. 25) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
AVVERTENZA	9

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Domande di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate dal deputato Furio Colombo, nell'ambito di due procedimenti civili pendenti presso le autorità giudiziarie rispettivamente di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione dell'on. Samperi ed è stato ascoltato il deputato Colombo. Durante la discussione il collega Sisto aveva chiesto che fosse acquisito un documento menzionato tra gli allegati degli atti di citazione dei dottori Marras e Puri Negri: nella mattinata di ieri ha provveduto ad acquisire tale documento dal tribunale di Grosseto, che ha sollecitamente risposto

alla relativa richiesta. Esso è stato immediatamente trasmesso alla relatrice e messo a disposizione del collega Sisto e, oggi, è in distribuzione per i membri della Giunta. Chiede alla relatrice se intenda sciogliere la riserva sulla formulazione delle proposte, sulle quali ricorda che la Giunta dovrà deliberare distintamente.

Marilena SAMPERI (PD), *relatrice*, sciogliendo la riserva, propone che la Giunta deliberi nel senso dell'insindacabilità su entrambe le cause civili. Quanto al documento pervenuto ieri chiarisce che si tratta di un atto che il deputato Colombo non ha mai sottoscritto e che quindi non può mutare i termini della questione.

Maurizio BIANCONI (PdL) voterà a favore delle proposte della relatrice. A tale approdo giunge nonostante dissenta radicalmente dal modo di interpretare il ruolo di parlamentare del collega Colombo. Non gli sembra appropriato fare il «deputato di quartiere» quando occorrerebbe farsi carico degli interessi di tutta la Nazione, secondo i principi costituzionali. Tuttavia

gli atti parlamentari prodotti sono ampiamente sufficienti a radicare l'applicazione dell'istituto dell'insindacabilità. A tale proposito, però, non può tacere come sull'attività del sindacato ispettivo presso la Camera si eserciti un'attenzione burocratica, protettiva del Governo, che di fatto ostacola il pieno e libero dispiegamento del mandato parlamentare: ha vissuto recentemente una triste e movimentata vicenda di confronto con la ben pagata burocrazia parlamentare che, a suo avviso, dovrebbe far meditare meglio il ruolo della Presidenza in ordine al vaglio di ammissibilità delle interrogazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) deve sottolineare come la sua richiesta istruttoria sia decisiva per il prosieguo dell'esame. L'atto allegato alle citazioni per danni è redatto su carta intestata «*Camera dei deputati*» e reca un testo identico a quello riportato nel fascicolo di seduta e dichiarato inammissibile dal Presidente della Camera. L'unica differenza sta nella frase relativa ai viaggi all'estero e nella mancata materiale sottoscrizione del deputato Colombo. Sicché delle due l'una: o il deputato Colombo ha trasmesso alla stampa un atto diverso da quello poi depositato presso la Presidenza della Camera, e allora ne dovrà rispondere; oppure l'atto allegato alle citazioni introduttive dei giudizi civili è falso e allora la Giunta dovrà segnalare questo aspetto all'autorità giudiziaria affinché essa proceda a termini di legge. Sottolinea che accusare un amministratore locale di relazioni amichevoli con imprenditori cui poi saranno rilasciate concessioni è assai grave e dovrebbe indurre il parlamentare a esternare le proprie opinioni in modo molto più sorvegliato.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) voterà a favore delle proposte della relatrice. Se il giudice di merito riterrà che la delibera della Camera, che si augura verrà assunta in tali termini, viziata per non aver considerato rilevante la versione dell'interrogazione allegata alle citazioni, potrà pur sempre sollevare il conflitto d'attribuzioni. Concorda comunque con il deputato Sisto

circa la stranezza di questa discrasia testuale, che potrebbe persino configurare il gravissimo reato della frode processuale. Rivolto poi al deputato Bianconi, gli consiglia di presentarsi alle prossime elezioni come candidato al Senato, giacché nell'altro ramo del Parlamento il vaglio di ammissibilità delle interrogazioni è molto meno stringente e consente un paragone tra le interrogazioni ammesse alla Camera e al Senato dagli esiti assolutamente paradossali: ai senatori è sostanzialmente concesso di inserire negli atti ispettivi qualsiasi accusa e qualsiasi quesito, pur totalmente estraneo alle competenze del Governo.

Federico PALOMBA (IdV) voterà a favore delle proposte della relatrice.

Armando DIONISI (UdCpTP) comprende i rilievi del deputato Bianconi e concorda sul fatto che l'on. Furio Colombo sia un esponente della «*lobby di Capalbio*». Nondimeno le sue affermazioni sono del tutto insindacabili in virtù degli atti parlamentari ascrivibili alla sua attività tipica. Voterà perciò a favore delle proposte della relatrice.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, deve far presente che non solo il documento allegato agli atti di citazione non è stato sottoscritto materialmente dal deputato Colombo – il quale nella seduta di ieri ha disconosciuto il relativo testo – ma non risulta che lo stesso deputato abbia diffuso alla stampa quella versione dell'interrogazione.

Maurizio TURCO (PD) voterà a favore delle proposte della relatrice, ipotizzando che siano stati proprio gli uffici della Camera a suggerire all'on. Colombo di espungere dall'atto ispettivo la frase di cui si discute, peraltro sulla base di una circolare che risale alla Presidenza Pivetti.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con le proposte della relatrice, auspicando che nella relazione per l'Assemblea venga inserito il testo dell'interrogazione dell'8

maggio 2012 come depositato presso la Presidenza della Camera.

Maurizio PANIZ (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, non senza rimarcare come il deputato Colombo sia incorso in una grossolana incoerenza: egli infatti ha sempre aspramente rampognato l'interpretazione ampia data dal gruppo del Popolo della Libertà all'articolo 68 della Costituzione salvo poi, oggi, chiedere che proprio quell'interpretazione sia applicata a suo favore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) voterà secondo l'indicazione del suo gruppo a patto che la relazione dia esauritivo conto dell'istruttoria svolta e menzioni il documento pervenuto dal tribunale di Grosseto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia anch'egli il voto favorevole sulle proposte della relatrice.

La Giunta con distinte votazioni approva, all'unanimità, le proposte della relatrice Samperi, alla quale conferisce il mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

Comunicazioni del Presidente su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità inerente ai deputati Nola, Rampelli e Saltamartini (doc. IV-ter, n. 25).

(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che, in data 30 novembre 2012, è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare proveniente dal giudice di pace di Roma, che procede penalmente nei confronti del deputato Nola, per il reato di lesioni, e nei confronti dei deputati Rampelli e Saltamartini, per i reati di minaccia e ingiuria.

Al riguardo, deve rammentare che durante l'esame in Assemblea dell'a.C. 2505 (*Riconoscimento e sostegno alle comunità*

giovani), il 7 luglio 2010, a seguito di un intervento del deputato Francesco Barbato, vi fu un tumulto. Il deputato fu interrotto a più riprese; l'on. Barbara Saltamartini si avvicinò animosamente ai banchi del gruppo di Italia dei valori; ne seguì uno scambio di apostrofi fra i deputati Dima e Zazzera. Risultando vani i richiami del Presidente di turno – on. Bindi – la seduta fu sospesa, mentre deputati del gruppo Popolo della Libertà scesero nell'emiciclo e si diressero verso i banchi dei deputati del gruppo Italia dei valori; l'on. Rampelli si avvicinò al banco dell'on. Barbato e fu trattenuto dai commessi. Durante la sospensione della seduta rimasero nei pressi dell'on. Barbato i deputati Nola, Dima, Rampelli e Saltamartini, inveendo nei suoi confronti; l'on. Barbato fu anche colpito all'arcata sopraccigliare riportandone una lesione giudicata guaribile in sette giorni.

Ne scaturì un procedimento parlamentare per irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 60 del Regolamento della Camera, consistito nell'istruttoria del Collegio dei questori e nell'irrogazione di sanzioni interdittive a carico degli onn. Nola, Dima e Rampelli (variamente graduate) e del richiamo a carico dell'on. Saltamartini (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 13 luglio 2010). Peraltro, fu sanzionato anche l'on. Barbato per la natura provocatoria del suo comportamento. Questi, successivamente, proponendosi di denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria, richiese al Presidente della Camera che gli fosse consegnata copia delle riprese televisive di quanto accaduto in Assemblea. Il Presidente della Camera, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, provvide nel senso di denegare il rilascio della copia richiesta al deputato, ma di concederla all'autorità giudiziaria, la quale stava procedendo per i reati di ingiuria e lesioni. In seguito, per motivi di difesa processuale, richiesta di avere copia del medesimo materiale visivo fu avanzata anche dai deputati Rampelli e Dima. Le richieste furono accolte (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 19 aprile 2012).

In data 20 gennaio 2012 il pubblico ministero decretò la citazione a giudizio dei deputati Nola, Rampelli e Saltamartini, giacché – per quanto concerne il deputato Dima – era intervenuto un componimento stragiudiziale con l'on. Barbato, in virtù del quale la querela era stata rimessa e la remissione accettata. Durante il procedimento, nell'udienza del 24 aprile 2012, le difese degli onn. Rampelli, Saltamartini e Nola hanno eccepito l'insindacabilità parlamentare. Con un'articolata ordinanza, adottata in vista della successiva udienza del 2 ottobre 2012 – che è a disposizione dei membri della Giunta, insieme agli atti della causa – il giudice di pace ha rigettato l'eccezione e trasmesso gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.

Occorre osservare – come peraltro già rilevato in Giunta a proposito del caso Di Biagio-Turco – che, sul piano generale, l'insindacabilità parlamentare è istituito volto a garantire la genuinità e la libertà del mandato. In tal senso l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sta a presidio dell'indipendenza di tutta l'Assemblea parlamentare per mezzo della tutela offerta a ciascun suo membro. In questo sta, in definitiva, la garanzia dell'autonomia e della separazione dei poteri.

Sul piano applicativo, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione (e in attuazione di essa l'articolo 3 della citata legge n. 140) prevede deliberazioni specifiche, caso per caso, su atti e fatti potenzialmente suscettibili del sindacato giudiziale. Viceversa, vi sono episodi e procedure che non sono neanche in astratto suscettibili di cognizione giudiziale: proprio per questo, in tale ambito una deliberazione d'insindacabilità parlamentare non avrebbe alcun senso: nel rimandare sul punto alle considerazioni già svolte sul citato caso Di Biagio – Turco (v. seduta della Giunta del 7 novembre 2012), si limita a ricordare che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996 (in particolare, ai punti 7 e 8 del *Considerato in diritto*), la linea di demarcazione tra i fatti suscettibili di un potenziale esame da parte del giudice penale e quelli

invece sottratti alle regole generali dello Stato di diritto sta nella cosiddetta capacità classificatoria dei Regolamenti parlamentari. E cioè: tutti quei fatti che possono ritenersi disciplinati e conclusi dalle previsioni dei Regolamenti parlamentari e dalle sanzioni ivi previste per le relative violazioni, sfuggono alla cognizione del giudice. Per quegli episodi, invece, rispetto ai quali residua una parte che fuoriesce dalla capacità classificatoria dei Regolamenti delle Camere rivive la potenzialità del sindacato giurisdizionale. E, in quanto operi tale sindacato, può intervenire una deliberazione di insindacabilità da parte delle Assemblee parlamentari, deliberazione destinata, infatti, a dispiegare i suoi effetti proprio nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

In definitiva, applicando i principi esposti, ritiene che quanto al deputato Nola – imputato di lesioni volontarie (articolo 582, comma 2, del codice penale) – si tratta di un fatto materiale in sé idoneo ad essere ricompreso in modo esaustivo nella qualificazione del Regolamento della Camera. L'interesse tutelato dalla disposizione penale – cioè l'integrità fisica della persona – sfugge evidentemente alla esaustiva capacità classificatoria delle disposizioni dei Regolamenti parlamentari, come peraltro univocamente chiarito dalla sopra citata sentenza della Corte n. 379. L'integrità fisica della persona è, infatti, un bene di supremo rilievo la cui tutela non sembra consentire limitazioni. È chiaro, quindi, che rispetto a tale accusa il principio della deroga alle regole dello Stato di diritto non può trovare applicazione, dovendo aver luogo il pieno sindacato giurisdizionale. Ciò posto, una deliberazione d'insindacabilità, nel caso di specie, è comunque esclusa dai costanti precedenti giurisprudenziali e parlamentari: i fatti materiali sono infatti esclusi dalla nozione di « opinione espressa » di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (v. le sentenze della Corte costituzionale nn. 137 del 2001 e 270 del 2002, oltre che numerosi precedenti parlamentari delle legislature XIV, XV e XVI). Per l'imputazione a carico del deputato

Nola – stante l'inapplicabilità dell'articolo 68 della Costituzione – si prospetta quindi la necessità di una restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, per il tramite del Presidente della Camera, per incompetenza della Camera stessa a deliberare.

Quanto alle imputazioni di minacce e ingiuria (a carico degli onn. Rampelli e Saltamartini), si tratta anche in questo caso di comportamenti lesivi di beni di cui sono portatori i singoli parlamentari come persone, con conseguente sottoposizione – come chiarito dalla sentenza n. 379 (che menziona peraltro espressamente le minacce) – al regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti, esulando da una esaustiva e completa capacità classificatoria dei Regolamenti parlamentari. Ciò, del resto, anche per le circostanze concrete del loro verificarsi e per il loro tenore letterale (« *ti aspetto fuori* », « *ti spacco il culo* », « *io a questo lo meno* » e altre). Per tali imputazioni, quindi, sussistendo la giurisdizione, trova spazio la procedura applicativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in concreto invocata dai deputati interessati.

Conclusivamente, propone di restituire senz'altro gli atti all'autorità giudiziaria, per il tramite del Presidente della Camera, in ordine al reato di lesioni contestato al deputato Nola, per totale incompetenza della Giunta e della Camera, motivata dall'inidoneità del fatto a radicare una valutazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Viceversa, propone di esaminare nel merito, ai fini dell'applicabilità o meno della prerogativa dell'insindacabilità, la questione delle minacce e delle ingiurie a carico dei deputati Rampelli e Saltamartini, ritenendo peraltro, a titolo personale, che crederebbe singolare che la Giunta si orientasse per l'insindacabilità su fatti sanzionati dall'Ufficio di Presidenza. Avverte che, ove la Giunta intendesse esaminare nel merito le posizioni dei deputati Saltamartini e Rampelli, dovrebbe ipoteticamente sospendere l'esame per consentire loro di essere ascoltati ai sensi dell'articolo 18 del Regola-

mento. È chiaro però che secondo la regola del *nemine contradicente* si potrebbe saltare questo passaggio istruttorio purché la decisione fosse a loro favorevole.

Maurizio TURCO (PD) concorda interamente con le proposte del Presidente, osservando tuttavia che l'Ufficio di Presidenza, in materia di sanzioni, non sempre raggiunge risultati condivisibili e ragionevoli.

Federico PALOMBA (IdV), pur concordando in linea di massima con quanto ascoltato dal Presidente, avverte che non parteciperà al voto in ragione dell'appartenenza del collega Barbato al suo stesso gruppo.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) concorda con l'esposizione del Presidente anche perché risulta chiaro che, sulle posizioni dei deputati Rampelli e Saltamartini, la Giunta è libera di esprimersi nel merito.

Marilena SAMPERI (PD) concorda integralmente con l'impostazione del Presidente. Non dubita infatti che gli atti relativi alla posizione del deputato Nola debbano essere restituiti all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera per le ragioni ascoltate; viceversa, si dichiara disponibile a esaminare nel merito le questioni riguardanti i colleghi Rampelli e Saltamartini ed a valorizzare la circostanza che si è trattato di scambi di provocazioni e ingiurie avutisi nell'emiciclo.

Maurizio BIANCONI (PdL) si dichiara perplesso sulla relazione ascoltata dal Presidente. La condotta parlamentare del deputato Barbato in questa legislatura è stata davvero poco commendevole. Auspicherebbe che egli rimettesse le querele che non fanno onore né a lui né alla Camera, la cui storia peraltro conosce episodi di salutari schiaffoni dati e ricevuti. Crede che sia evidente l'insindacabilità dei deputati Rampelli e Saltamartini e si riserva di ascoltare lo sviluppo della discussione per quel che concerne il deputato Nola.

Francesco Paolo SISTO (PdL) si rifà ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996 e crede che tutta la vicenda ricordata dal Presidente trovi un ancoraggio nella dialettica parlamentare e che le condotte ivi perpetrate abbiano una chiara eco nelle disposizioni del Regolamento della Camera. Si associa quindi alle perplessità del collega Bianconi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene invece di sottoscrivere per intero le proposte del Presidente Castagnetti. Sebbene esageratamente aggressive e minacciose, le parole ascritte ai deputati Rampelli e Saltamartini costituiscono pur sempre opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, oltretutto *intra moenia* e in risposta a reiterate provocazioni del deputato Barbato, rivolte spesso alla generalità dei colleghi. Quanto alla posizione del deputato Nola, occorre che la Giunta non trascuri la portata della sua decisione, che farà precedente anche nelle prossime legislature. Le opinioni non possono trasformare in vie di fatto: nel caso odierno si è trattato di un pugno con conseguenti lesioni, domani potrebbe trattarsi dello sferrare un colpo di coltello. Non può essere accettato che le condotte meramente materiali siano protette dall'istituto dell'insindacabilità parlamentare. Ne deriva la sua convinzione della necessità, sul punto, della restituzione degli atti al giudice precedente.

Maurizio PANIZ (PdL) propone che la Giunta passi al voto – pur senza convocare i deputati interessati – distinguendo le varie posizioni. Per quanto riguarda i deputati Rampelli e Saltamartini, gli sembra evidente che stia maturando presso la Giunta un orientamento largamente maggioritario in favore dell'insindacabilità. Su questa linea avanza esplicitamente una proposta ed in tal senso il suo gruppo si esprimerà. Per quanto concerne invece il collega Nola, egli è ben consapevole dei principi costituzionali e dei precedenti rammentati dal Presidente. Tuttavia persino presso la Corte di cassazione si

hanno, su casi identici, decisioni discordanti. Crede che sia decisivo considerare che l'imputazione a carico del deputato Nola scaturisca dalle odiose provocazioni del collega Barbato, la connotazione della cui attività parlamentare è suscettibile di modificare ogni prospettiva. Ne segue che in questo caso una forzatura del dettato costituzionale potrebbe non apparire scandalosa e, anzi, forse persino necessaria: crede pertanto che la Giunta, nella sua responsabilità, possa far propria un'interpretazione lata del concetto di espressione del pensiero, calata nella circostanza specifica, e proporre all'Assemblea l'insindacabilità anche per il deputato Nola.

Jole SANTELLI (PdL), associandosi a quanto sostenuto dal collega Paniz, sottolinea come il deputato Nola sia vittima di un concorso di colpa generalizzato. Egli si è trovato coinvolto nel tumulto, ma non lo ha cagionato: essendo stata presente ai fatti, ben ricorda come il deputato Barbato abbia provocato scientemente le reazioni dei colleghi del gruppo del Popolo della Libertà, come di consueto utilizzando la scena parlamentare per « fare notizia » in negativo. Egli era stato richiamato dal Presidente di turno, on. Bindi, ma aveva consapevolmente trascurato tale richiamo, che era volto precisamente a evitare il tumulto che ne sarebbe potuto seguire. Si augura che nella prossima legislatura la Presidenza sappia con maggiore rigore e attenzione far rispettare le regole del corretto svolgimento dei lavori di Assemblea. In definitiva, non si sente di esprimere una posizione di censura per il deputato Nola, il cui comportamento era chiaramente dettato dall'esasperazione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) deve puntualizzare che gli impliciti rilievi critici della deputata Santelli al Presidente della Camera non possono ritenersi fondati, giacché il governo dell'Aula è attribuito alla Presidenza quale organismo complesso, formato anche dai Vicepresidenti e dai deputati Questori. In questo caso gli sembra che la sanzione irrogata al collega Barbato non sia stata adeguata.

Armando DIONISI (UdCpTP) condivide interamente la posizione del Presidente. La decisione di oggi varrà anche per il futuro. Non si può stabilire un precedente che possa giustificare la violenza in Assemblea.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), parlando per una precisazione, si associa alla preoccupazione del deputato Dionisi: il vergognoso comportamento del deputato Barbato (che in passato ha persino ripreso con telecamere nascoste alcuni deputati) potrà essere motivo di analisi in sede giudiziale al fine di dimostrare la sussistenza di eventuali attenuanti in favore del deputato Nola; deve però sottolineare che l'on. Barbato, a suo ricordo, non è mai passato a vie di fatto. Ribadisce pertanto il suo appoggio convinto alla posizione del Presidente Castagnetti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ha ascoltato con attenzione il ricco dibattito testé svoltosi sulle sue comunicazioni, che di fatto ha trasformato la trattazione delle posizioni dei deputati Rampelli e Saltamartini in esame di merito.

Quanto alla posizione del deputato Nola, comprende a fondo le considerazioni espresse dal deputato Paniz: in particolare, non gli sfuggono i profili eminentemente politico-parlamentari delle sue motivazioni e il rilievo da lui conferito all'atteggiamento della persona che oggi si professa parte lesa. Nondimeno, una proposta di merito circa l'imputazione di lesioni non può essere messa ai voti per le dirimenti ragioni costituzionali e procedurali che ha illustrato in apertura del dibattito. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nella consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e nei precedenti sedimentati nella procedura delle ultime legislature presso la Camera dei deputati, non consente che sia sottoposta all'Assemblea una relazione che offra la possibilità di estendere a comportamenti violenti l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. È nella sua responsabilità, an-

che come garante del buon andamento dei lavori della Giunta, escludere che questa formuli proposte all'Assemblea il cui oggetto sia estraneo all'ambito di applicazione della disposizione costituzionale. Sicché deve ribadire la sua proposta di indirizzare al Presidente della Camera una comunicazione nella quale sia affermato che la Giunta e la Camera stessa non sono competenti a deliberare sulla richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria, in ragione della totale inidoneità dei fatti imputati al deputato Nola a fondare un procedimento parlamentare in materia d'insindacabilità. Per questo gli atti devono essere restituiti al Giudice di pace di Roma per il tramite del medesimo Presidente della Camera.

La Giunta approva.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che porrà ai voti, distintamente per i deputati Rampelli e Saltamartini, la proposta del deputato Paniz di dichiarare che i fatti loro ascritti concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

La Giunta, con distinte votazioni, approva all'unanimità le proposte del deputato Paniz, conferendogli il mandato a riferire all'Assemblea.

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ NEL PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO SILVIO BERLUSCONI PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI (ATTO DI CITAZIONE DEL DOTTOR RENATO SORU) (REL.: BIANCONI)

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Barbara POLLASTRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.10 (*vedi allegato*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore per la I Commissione*, illustra l'emenda-

mento dei relatori, che interviene sul testo in esame in due modi: da una parte elimina la modifica proposta con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, sulla quale il Governo aveva espresso alcune riserve; dall'altra parte introduce nell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una disposizione tendente a restringere il novero dei contratti per i quali è possibile ricorrere alla procedura derogatoria, stabilendo che di norma, fatti salvi casi eccezionali – che devono però essere espressamente giustificati nelle motivazioni del provvedimento – non si possa ricorrere ad affidamenti con procedura segreta per gli appalti di lavori pubblici: pensa in particolare alla costruzione di caserme dei carabinieri o di stazioni dei vigili del fuoco, opere per le quali spesso non sussiste, a suo avviso, ragione per il ricorso alla secretazione. Rimane fermo il comma 2 del testo in esame, che rafforza i controlli della Corte dei conti. Riferisce di aver sottoposto l'emendamento al sottosegretario Improta, il quale ha preannunciato l'intenzione di rimettersi alla Commissione. Ricorda che i relatori hanno espresso parere contrario sugli altri emendamenti presentati.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per la VIII Commissione*, si associa all'intervento del relatore per la I Commissione.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO si rimette alle Commissioni su tutti gli emendamenti presentati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.10 dei relatori.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Favia 1.1 e 1.2 e dell'articolo aggiuntivo Favia 1.01, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo BRAGANTINI (LNP), considerato l'accordo che esiste sul provvedimento, invita la Presidenza a raccogliere fin d'ora i consensi dei gruppi per chiedere il trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Anche se siamo alla fine della legislatura, ritiene che l'approvazione della proposta di legge perlomeno in prima lettura

rappresenterebbe, infatti, un segnale ai cittadini che il Parlamento si sta muovendo al fine di evitare abusi da parte della pubblica amministrazione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore per la I Commissione*, avverte che la modifica che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo riferisce al comma 7 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici deve intendersi riferita al comma 5 del medesimo articolo, in quanto, successivamente alla presentazione della proposta di legge in titolo, l'articolo 17 è stato novellato e i controlli della Corte dei conti sono ora previsti al predetto comma 5.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (C. 4063 Bragantini).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati ».

1. 10. I relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	13
ALLEGATO (Emendamenti approvati dalle Commissioni)	20

SEDE REFERENTE:

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	19
ERRATA CORRIGE	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO, indi del presidente dell'VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, il sottosegretario all'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli, e il sottosegretario allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che le Presidenze, in relazione al ricorso presentato dal collega Rosato avverso la dichiarazione di inammissibilità della propria proposta emendativa 3.01, hanno convenuto di confermare il giudizio di inammissibilità sulla base dei seguenti elementi:

il decreto-legge in esame ha lo scopo prioritario di fronteggiare l'emergenza creatasi a vari livelli – ambientale, sanitario, produttivo e occupazionale – negli stabilimenti ILVA di Taranto; in tale contesto il provvedimento interviene con norma più generale a tutelare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, tutti gli stabilimenti produttivi valutati come strategicamente rilevanti in ambito nazionale, sulla base di alcuni elementi indicati dal me-

desimo decreto e mediante una procedura espressamente specificata consistente nella individuazione tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3.01 prevede specifiche misure per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area portuale di Trieste, attraverso la sdemanializzazione di alcune aree, che vengono assegnate al Comune di Trieste; tali aree possono essere alienate, ai sensi del comma 2, dal medesimo Comune ed relativi introiti sarebbero in tal caso assegnati all'Autorità portuale di Trieste per interventi di bonifica delle aree inquinate e la loro infrastrutturazione.

Appare evidente che, pur prevedendo misure genericamente destinate, al termine del complesso procedimento, alla bonifica di un sito industriale, la proposta emendativa non è né strettamente attinente, né consequenziale alle materie oggetto del decreto-legge, requisiti necessari, come previsto dall'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, dalla circolare del Presidente della Camera 10 gennaio 1997, e recentemente ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e dalla lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012, ai fini del giudizio di ammissibilità. Dà quindi la parola ai relatori e al Governo per il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprimendosi anche a nome della collega Mariani, invita al ritiro degli emendamenti Piffari 1.1, Fava 1.2, Realacci 1.3, Piffari 1.4, Fava 1.5, Fava 1.6, Fava 1.7, Piffari 1.8, Margiotta 1.9, Ferranti 1.10, oppure il parere è contrario. Sull'emendamento 1.11, la cui parte consequenziale è analoga all'emendamento 1.29, rinvia al parere su quest'ultimo, invitando il collega a ritirarlo; invita al ritiro altresì degli emendamenti Ferranti 1.12, Piffari 1.14, Piffari 1.13, Piffari 1.17, esprimendo altrimenti parere contrario; il parere è invece favorevole, con una riformulazione, sull'emendamento Fava 1.16,

che deve prevedere la soppressione delle parole « dell'articolo 16 ». Invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sugli emendamenti Piffari 1.15, 1.18 e 1.19, nonché sull'identico Ferranti 1.20, Ferranti 1.22, Piffari 1.21 e 1.23, Realacci 1.24, Braga 1.25. Il parere è favorevole sull'emendamento Piffari 1.27, mentre invita al ritiro degli emendamenti Fava 1.26 e Braga 1.28. Per quanto concerne l'emendamento Realacci 1.29, propone una riformulazione che preveda, al comma 5-bis, l'annualità della relazione del Ministro della salute alle commissioni sul documento di valutazione, ed espunga le parole « da malattie ambientali »; sulla parte consequenziale dell'articolo 1-bis sarebbero mantenuti solo i primi due commi, con alcune riformulazioni: al comma 1, l'espunzione delle parole « contestualmente all'AIA » e al comma 2, la previsione di un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anziché del regolamento; l'articolo aggiuntivo Realacci 1.01 sarebbe quindi assorbito.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime il parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe VATINNO (IdV) ritira l'emendamento Piffari 1.1, di cui è cofirmatario.

Manuela LANZARIN (LNP) dopo aver illustrato brevemente le finalità dell'emendamento Fava 1.2, di cui è cofirmataria, ne annuncia il ritiro.

Ermete REALACCI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.3. Coglie, peraltro, l'occasione per richiamare il Governo ad una attenta valutazione della questione relativa alla ampiezza e alla portata del provvedimento in discussione, il quale potrebbe finire per tradursi, anche al di là delle intenzioni, in un pericoloso precedente da invocare in occasione di ogni situazione di crisi ambientale, sani-

taria e occupazionale. Conclude, quindi, precisando che il ritiro dell'emendamento in questione così come il ritiro di altri eventuali emendamenti deve intendersi come manifestazione dell'intenzione di riproporlo in Assemblea, salvo che il Governo si assuma la responsabilità di porre la questione di fiducia.

Giuseppe VATINNO (IdV), nell'annunciare il ritiro dell'emendamento Piffari 1.4, nonché di tutti gli altri del suo gruppo di cui è cofirmatario, si associa pienamente alle considerazioni svolte dal collega Realacci, stigmatizzando altresì i tempi oltremodo ristretti a disposizione delle Commissioni per l'esame e la votazione delle proposte emendative.

Manuela LANZARIN (LNP), nell'annunciare il ritiro degli emendamenti Fava 1.5, 1.6 e 1.7, di cui è cofirmataria, invita il Governo a riconsiderare, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, il giudizio negativo formulato sui medesimi emendamenti, i quali sono diretti a rendere più facile l'accesso, anche ad aziende diverse dall'ILVA, alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento d'urgenza in esame.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.9.

Alessandro BRATTI (PD), dopo aver illustrato il contenuto degli emendamenti Ferranti 1.10 e 1.12, dei quali è cofirmatario, ne annuncia il ritiro.

Ermete REALACCI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.11.

Giovanni FAVA (LNP) accetta la nuova formulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.16, proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fava 1.16 (*nuova formulazione*).

Alessandro BRATTI (PD) ritira gli emendamenti Ferranti 1.20 e 1.22, Rea-

lacci 1.24 e Braga 1.25, dei quali è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piffari 1.27.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira l'emendamento Fava 1.26, di cui è cofirmataria.

Alessandro BRATTI (PD) ritira l'emendamento Braga 1.28, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.29 osserva che nel decreto-legge in esame mancano praticamente del tutto quelle misure dirette a salvaguardare la salute dei cittadini di Taranto, a partire da uno scrupoloso *screening* della popolazione, che sono indispensabili per ristabilire il fondamentale circuito di fiducia fra i cittadini e le istituzioni. Nell'accogliere la nuova formulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.29, proposta dal relatore, esprime tuttavia il proprio rammarico perché tale riformulazione indebolisce eccessivamente la portata dell'emendamento in questione.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l'emendamento Realacci 1.29, come appena riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Realacci 1.29 (*nuova formulazione*).

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, dichiara assorbito, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Realacci 1.29 (*nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo Realacci 1.01.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Realacci 2.1 e Ferranti 2.2.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro BRATTI (PD) ritira gli emendamenti Realacci 2.1 e Ferranti 2.2, dei quali è cofirmatario.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Ferranti 3.3, Fava 3.4, Lanzarin 3.5, 3.6 e 3.7, Piffari 3.13, Bratti 3.9, Fava 3.11, Lanzarin 3.12, Vico 3.15, Piffari 3.16, nonché sull'articolo aggiuntivo Vico 3.02. Esprime, quindi, parere favorevole sui seguenti emendamenti: Fava 3.2, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato*), e 3.1 del Governo, Bratti 3.10, Margiotta 3.8, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato*) e Piffari 3.14.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore, illustrando al contempo una riformulazione dell'emendamento 3.1 (*vedi allegato*).

Manuela LANZARIN (LNP) accetta la nuova formulazione proposta dal relatore dell'emendamento Fava 3.2, di cui è cofirmataria. Coglie, peraltro, l'occasione per sottolineare l'importanza di tale proposta emendativa, che impegna il Governo a varare in tempi rapidi un piano straordinario di rilancio di un settore fondamentale per l'economia italiana come quello dell'industria siderurgica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Fava 3.2 (*nuova formulazione*) e 3.1 del Governo (*nuova formulazione*).

Alessandro BRATTI (PD) ritira l'emendamento Ferranti 3.3, di cui è cofirmatario.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira l'emendamento Fava 3.4, di cui è cofirmatario. Coglie, tuttavia, l'occasione di richiamare il Governo alla necessità di una maggiore coerenza se è vero che, mentre in numerosi provvedimenti sono state introdotte misure dirette a tagliare i costi della pubblica amministrazione, nel caso del

Garante previsto dal decreto-legge in esame la sua nomina porterà oneri rilevanti a carico dello Stato.

Manuela LANZARIN (LNP), nell'associarsi a quanto appena affermato dal collega Torazzi, annuncia il ritiro degli emendamenti a sua prima firma 3.5, 3.6 e 3.7.

Alessandro BRATTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.9 invitando il relatore e il Governo, in vista della discussione in Assemblea, a riconsiderare il giudizio sfavorevole espresso sul medesimo emendamento con il quale si intende valorizzare e mettere a frutto anche per il futuro il prezioso lavoro fin qui svolto dall'ARPA della regione Puglia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bratti 3.10.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira gli emendamenti Fava 3.11 e Lanzarin 3.12, dei quali è cofirmatario.

Salvatore MARGIOTTA (PD), pur accettando la riformulazione del proprio emendamento 3.8, invita i relatori ed il Governo a riconsiderare la formulazione originaria dell'emendamento che stabilisce l'importanza della promozione della partecipazione democratica della popolazione mediante meccanismi di condivisione delle informazioni.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l'emendamento Margiotta 3.8, dichiarandosi stupefatto della nuova formulazione proposta dal Governo che limita drasticamente il contenuto delle procedure di partecipazione democratica. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento Margiotta 3.8.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alle considerazioni dei deputati Vico e Margiotta. Sottolinea che l'informazione è un atto dovuto e che vi è un'ampia normativa a livello comunitario. Richiama, in proposito la convenzione di Aarhus recepita nell'ordinamento italiano e mai applicata

compiutamente. Ritiene assolutamente inaccettabile la nuova formulazione proposta che giudica minimalista e riduttiva sul tema della partecipazione democratica.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, dichiara di non riuscire a comprendere le motivazioni che hanno indotto il Governo ad una riformulazione così riduttiva dell'emendamento Margiotta 3.8.

Alberto TORAZZI (LNP), nel concordare sull'opportunità che il Garante, in accordo con le istituzioni locali, promuova iniziative di informazione alla popolazione, ritiene valida la riformulazione proposta dal Governo in quanto le procedure di partecipazione democratica sono garantite dai rappresentanti eletti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI osserva che la riformulazione proposta è volta ad un miglioramento del testo dell'emendamento dal punto di vista amministrativo. Sottolinea che l'espressione « partecipazione democratica », pur assolutamente condivisibile, risulta troppo vaga per essere riferita alle competenze del Garante e, conseguentemente, attuata con specifiche azioni.

Ermete REALACCI (PD) propone di riformulare l'emendamento Margiotta 3.8 inserendo dopo la parola « informazione » le seguenti « e consultazione » e dopo la parola « trasparenza » la seguente « ai cittadini ».

Salvatore MARGIOTTA (PD) rileva che il riferimento alla partecipazione democratica, giudicato troppo generico dal sottosegretario Fanelli, è più volte richiamato nelle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Alessandro BRATTI (PD) sottolinea che le istituzioni europee sono ampiamente intervenute sul concetto di partecipazione democratica dei cittadini e che gli amministratori locali sono ben consapevoli che

è molto difficile realizzare infrastrutture sui territori senza il consenso della popolazione.

Armando DIONISI (UdCpTP) concorda con la riformulazione proposta dal collega Realacci all'emendamento Margiotta 3.8 purché l'estensione delle iniziative di informazione e consultazione non blocchi il processo decisionale del Garante.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel condividere la riformulazione del collega Realacci propone di aggiungere dopo la parola « cittadini » le seguenti « , nello spirito della Convenzione di Aarhus ».

Stefano SAGLIA, *relatore per la X Commissione*, ritiene condivisibile la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Margiotta 3.8, come da ultimo riformulato.

Ermete REALACCI (PD), sottoscrive l'emendamento Piffari 3.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piffari 3.14.

Ludovico VICO (PD) ritira il proprio emendamento 3.15. Chiede ai relatori ed al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio articolo aggiuntivo 3.02 perché ritiene che non ne abbiano sufficientemente approfondito il contenuto. Sottolinea che nella regione Puglia, a causa dello sfioramento della spesa sanitaria, vi è un doppio patto di stabilità per il quale è stato previsto un piano di rientro con significativi tagli sull'Azienda sanitaria locale di Taranto. Rilevata la necessità che i presidi sanitari della città siano dotati di personale e risorse, a motivo della gravissima situazione di inquinamento ambientale propone che all'onere da ciò derivante di provveda mediante corrispondente prelievo dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale che prevede apposita voce desti-

nata allo scopo. I costi di questa operazione pertanto non ricadrebbero sulla comunità nazionale, ma su una diversa ripartizione delle risorse destinate alla sanità nella regione Puglia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, il prosieguo dell'esame sarà assicurato anche mediante la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Le Commissioni concordano.

Il ministro Corrado CLINI condivide le argomentazioni dell'onorevole Vico. Ritiene, tuttavia, che sulla diversa modulazione dei finanziamenti alla sanità pugliese debbano essere verificate le competenze regionali e statali e che debba essere acquisito il parere della Commissione bilancio per verificare l'idoneità della copertura proposta. Chiede pertanto all'onorevole Vico di ritirare il suo articolo aggiuntivo 3.02 al fine di ripresentarlo in Assemblea dopo che le verifiche abbiano dato un esito positivo.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea che la popolazione di Taranto è esasperata dal fatto che, a fronte della gravissima situazione ambientale, sono stati ridotti i presidi sanitari, propone di procedere comunque alla votazione dell'articolo aggiuntivo Vico 3.02. Se poi la Commissione bilancio delibererà un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, il testo potrà essere conseguentemente modificato nel corso dell'esame in Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vico 3.02.

Il ministro Corrado CLINI si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Vico 3.02.

Manuela LANZARIN (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Vico 3.02. Nel comprendere la gravità della situazione sanitaria di

Taranto, ritiene tuttavia che non si possa agevolare una regione che non è stata virtuosa nella gestione del proprio settore sanitario. Ciò significherebbe anche al venire meno del principio di uguaglianza nei confronti di altri cittadini e di altre regioni che hanno meglio amministrato le proprie risorse.

Alessandro BRATTI (PD), pur non volendo fare polemizzare con la collega della Lega, ricorda gli ingenti finanziamenti concessi alla regione Sicilia dal precedente Governo con l'avallo del suo gruppo. Sottolinea come in questa grave situazione la finalità prioritaria è di salvare vite umane.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel condividere la finalità dell'articolo aggiuntivo Vico 3.02, ritiene importante effettuare tutte le verifiche sulla congruenza della copertura economica e sul rispetto delle competenze regionali.

Il ministro Corrado CLINI chiede di verificare che l'emendamento preveda un'invarianza di contributi nazionali e cioè che all'interno del *budget* della regione Puglia vi sia una diversa finalizzazione a favore della città di Taranto. È importante verificare che non siano previsti maggiori trasferimenti dallo Stato alla regione.

Ludovico VICO (PD) ribadisce che il suo articolo aggiuntivo non è stato sufficientemente approfondito, soprattutto alla luce delle dichiarazioni fatte ieri in audizione dal ministro Balduzzi che ha assicurato ulteriori risorse alla regione Puglia per il 2013. Auspica pertanto la votazione del suo articolo aggiuntivo 3.02.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Vico 3.02.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della relatrice Mariani, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda con il parere espresso dai relatori.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira il suo emendamento 4.1 e l'emendamento Fava 4.3, sottolineando che con esso le risorse da destinare agli oneri derivanti dal compenso del Garante avrebbero dovuto essere reperite o a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione della regione Puglia o a valere sul fatturato della società ILVA di Taranto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara così concluso l'esame delle proposte emendative. In attesa di ricevere i prescritti pareri dalle Commissioni in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, informa la Commissione che sono pervenuti tutti i pareri dalle Com-

missioni competenti in sede consultiva, salvo il parere della V Commissione che intende esprimerlo per l'Aula; i pareri sono o favorevoli (XI, XII e XIII Commissione) ovvero favorevoli con osservazioni (I, II e Comitato per la legislazione) mentre solo il parere della Commissione per le questioni regionali contiene una condizione, peraltro condivisibile ma formulata in maniera generica e difficilmente recepitibile nel testo. Dà quindi la parola ai relatori.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, in considerazione del contenuto dei pareri espressi, ritiene non necessario, d'accordo con la collega Mariani, apportare al testo ulteriori modifiche.

Le Commissioni deliberano quindi, con distinte votazioni, il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente, nonché oralmente, sul testo.

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 754 del 12 dicembre 2012, a pagina 22, prima colonna, diciottesima riga, le parole: « Piffari, Cimadoro, Vatunno, Zazzera » sono sostituite dalle seguenti « Ferranti, Bratti ».

ALLEGATO

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI**

Al comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 16. *con le seguenti:* ai sensi del comma 1 dell'articolo 17.

1. **16.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Al comma 3, sopprimere le parole: dell'articolo 16.

1. **16.** (Nuova formulazione) Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Al comma 5, sostituire le parole: dell'autorizzazione integrata ambientale, *con le seguenti:* contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. **27.** Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzerà.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della salute riferisce trimestralmente alle competenti commissioni parlamentari circa l'ottemperanza del documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta da malattie ambientali, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefici.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis. — (Valutazione del danno sanitario (Vds). — 1. In tutte le aree

interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e comma 1 articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al

danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

7. Ove il rapporto VDS evidenzia criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e Composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massicce, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

1. 29. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefici.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis. — (Valutazione del danno sanitario (Vds). — 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio devono congiuntamente redigere, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

- 1. 29.** (Nuova formulazione) Realacci, Bratti, Braga, Margiotta, Vico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta un piano strategico nazionale per l'acciaio a tutela delle imprese in situazione di crisi industriale che operano all'interno della filiera produttiva dell'acciaio.

- 3. 2.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.

- 3. 2.** (Nuova formulazione) Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* nello stabilimento ed alla, *sopprimere la parola:* conseguente;

b) *dopo le parole:* commercializzazione dei prodotti, *inserire le seguenti:* ivi

compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

- 3. 1.** Governo.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.

- 3. 1.** (Nuova formulazione) Governo.

Al comma 6, dopo le parole: nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, *inserire le seguenti:* con il supporto delle agenzie ARPA-APPA di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modificazioni,

- 3. 10.** Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine il Garante, anche su richiesta dei cittadini, delle imprese e delle associazioni, promuove procedure di partecipazione democratica della popolazione mediante meccanismi di condivisione delle informazioni, di coinvolgimento e di trasparenza.

- 3. 8.** Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consul-

tazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza ai cittadini, nello spirito della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

3. 8. *(Nuova formulazione)* Margiotta, Bratti, Braga, Realacci, Vico.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale al Parlamento del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 5 dell'articolo 1.

3. 14. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazera, Realacci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Piano straordinario salute in favore del territorio provinciale di Taranto).

1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, per il quadriennio 2012-2015,

sono sospese in capo alla sola Azienda sanitaria locale di Taranto:

a) le disposizioni relative alla limitazione del turn-over e di rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) le disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la Regione Puglia;

c) le disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la regione Puglia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno attuazione anche in caso si applichi per la Regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente prededuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo.

3. 02. Vico, Lulli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	26
Sull'ordine dei lavori	26
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo base dei relatori</i>)	33
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Nuovo testo C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	36
AVVERTENZA	32

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Barbara POLLASTRINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con condizioni della V Commissione, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende evidenziare una questione di grande delicatezza, su cui richiama l'attenzione dei colleghi.

Da una parte, infatti, nel parere della Commissione Bilancio si evidenzia, in premessa, l'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al Presidente della istituenda Commissione ed ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima.

Dall'altra parte, si formula una condizione sul punto che appare alquanto singolare, in quanto si richiama il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, pur trattandosi di una tema che investe, con ogni evidenza, una questione di merito la cui valutazione rientra nelle prerogative della sola I Commissione.

Invita quindi a riflettere su tale aspetto, che potrebbe oltretutto rappresentare un precedente singolare.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con questo testé evidenziato dal collega Bressa e ricorda il complesso *iter* parlamentare che ha caratterizzato il testo in esame. La Commissione Bilancio, infatti, già il 21 dicembre 2011, diede mandato al Presidente della medesima di rappresentare l'opportunità, per la I Commissione, di chiedere al Governo una relazione tecnica aggiornata e che modificasse il testo nell'ottica di un contenimento dei costi della istituenda struttura. Nella seduta del 28 marzo 2012 la Commissione ha pertanto modificato il testo in tal senso – d'intesa con il Sottosegretario agli affari esteri, Marta Dassù – riducendo significativamente gli oneri rispetto al testo approvato dal Senato ed ha acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica favorevole, trasmessa dal Governo.

Il testo è stato quindi nuovamente inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e la Commissione bilancio, riunitasi nella seduta del 6 settembre scorso, ha dato mandato al Presidente di inviare una nuova lettera alla Commissione affari costituzionali al fine di segnalare l'opportunità di un'ulteriore riflessione in ordine all'istituzione della Commissione, anche in considerazione dell'attuale contesto economico e finanziario, nonché alla possibilità di procedere ad un'ulteriore riduzione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Nella seduta del 19 settembre scorso la I Commissione ha ritenuto di non poter aderire all'invito rivolto dal Presidente della V Commissione, chiedendo che fosse espresso il prescritto parere sul testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Anche alla luce di quanto premesso, ritiene quindi inaccettabile – ed in contrasto anche con le previsioni del regolamento della Camera – il parere espresso nella seduta di ieri dalla V Commissione, con condizioni formulate per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ciò in contraddizione con quanto evidenziato nella premessa del parere, nella parte in cui si prende atto che

« la nuova relazione tecnica, presentata in data 13 luglio 2012, è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato in seguito alle modifiche prospettate dalla stessa con riferimento agli articoli 2, comma 7, e 12 » e del fatto che « la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12, indicando esplicitamente il limite massimo dell'indennità del Presidente della Commissione, e allineando la quantificazione degli oneri e la loro decorrenza al nuovo testo del provvedimento ».

Ricorda poi come anche da parte della Commissione Affari esteri vi fossero stati numerosi rilievi, che non sono apparsi *in toto* condivisibili alla I Commissione.

Occorre tuttavia prendere atto, in questa fase, che il tempo a disposizione prima della conclusione della legislatura è ormai poco e che la proposta di legge in esame resterà una « grande incompiuta », non per responsabilità dei governi né del relatore, quanto a causa di alcune contraddizioni intervenute presso talune Commissioni parlamentari e all'interno di alcuni gruppi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) si associa alle considerazioni testé svolte dai colleghi Bressa e Tassone, evidenziando la singolarità del parere della V Commissione in cui si attesta, nella premessa, che la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12 e poi si prevede, non si comprende su quali basi, una condizione, per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per modificare tale disposizione.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, si associa al rammarico ed allo stupore espressi dai colleghi rispetto al parere della V Commissione, evidenziando come questo oltretutto potrebbe non consentire alla Commissione di procedere, in tempi brevi, all'approvazione del provvedimento, dovendo la Commissione valutare quale

atteggiamento assumere rispetto al suddetto parere. Preso quindi atto dell'assenza del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Sull'ordine dei lavori.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), prospetta l'opportunità di interrompere l'esame del provvedimento, per evitare di contribuire ad un'evidente messa in scena, considerata l'esiguità del tempo a disposizione prima della conclusione della legislatura.

Esprime quindi la grande delusione per la mancata approvazione dei provvedimenti in titolo, evidenziando come vi siano stati dei ritardi colpevoli. Resta quindi il fatto che ognuno si prenderà le responsabilità che ha e ricorda come il suo gruppo abbia da tempo evidenziato l'importanza di giungere quanto prima all'approvazione del testo, trattandosi di una riforma molto attesa soprattutto sotto il profilo dei principi di democrazia interna ed in aderenza con la rinnovata attenzione per l'etica in politica.

Ricorda inoltre come il suo gruppo abbia dato un incisivo contributo, nel corso dell'esame della legge n. 96 del 2012, affinché fosse inserita, nella disciplina sul rimborso delle spese elettorali, quanto meno una « mini-disciplina », ora contenuta nell'articolo 5. Questa prevede, com'è noto, che i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano

diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi ivi previsti, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, con la condizione che lo statuto sia conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

L'auspicio è quindi che nel corso della prossima legislatura, definita da molti come « costituente », possa essere ripreso il lavoro da dove si è oggi interrotto.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come il suo gruppo avesse più volte ribadito come le proposte di legge in titolo costituissero il « mezzo » più idoneo per raggiungere il « fine », che era quello di ridurre i costi della politica. Ricorda invece come nel corso dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in titolo sia stato all'improvviso presentato il progetto di legge dai deputati Angelino Alfano, Bersani e Casini, che ha fatto sì che la Commissione abbandonasse, di fatto, l'esame dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, per dedicarsi al tema del finanziamento. Ciò ha impedito di dare attuazione, con coerenza, al dettato costituzionale ed alle esigenze manifestate dai cittadini.

Ritiene, a questo punto, fondata la proposta del collega Mantini, visti gli esigui tempi a disposizione.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che, anche se si è giunti al termine della legislatura, sarebbe necessario mantenere un atteggiamento di compostezza. Pur comprendendo, infatti, i ragionamenti di carattere elettorale del collega Vanalli, ritiene che non bisogna perdere il senso della realtà dei fatti.

Ricorda che l'avvio del provvedimento in esame è stato chiesto e fortemente voluto dal gruppo del Partito democratico. L'*iter* poi non ha subito accelerazioni perché non si è realizzata una posizione condivisa; desidera, anzi, ricordare al collega Vanalli che il dibattito è stato rallen-

tato da alcune forze politiche. Da qui è sorta la necessità – lo sottolinea – e non la semplice opportunità di affrontare la questione dei controlli e del finanziamento dei partiti, sulla quale si è trovata una larga convergenza che ha portato alla conclusione positiva dell'esame e all'approvazione definitiva del provvedimento in materia.

Concorda, infine, con le considerazioni del collega Mantini e dichiara che il suo gruppo ripresenterà, nella prossima legislatura, il testo esaminato dalla Commissione comprendente gli emendamenti sinora approvati, perché il tema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione non può più a lungo essere eluso e subire rinvii.

Giuseppe CALDERISI (PdL), concorda sul fatto che non esistano più le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento. Esprime per questo un forte rammarico, dato che si era sviluppato un forte e positivo dibattito sul tema e che, anche all'interno del suo gruppo, era emerso un orientamento favorevole.

Ringrazia, quindi, il collega Orsini che in qualità di relatore ha svolto un proficuo lavoro per giungere a questo risultato.

Sottolinea che il sentimento di rammarico va esteso anche agli altri provvedimenti il cui esame non potrà essere concluso dalla Commissione in questa legislatura. Primo fra tutti, il progetto di riforma costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, tema a lui molto caro.

Esprime a questo proposito l'auspicio che i relatori possano rispettare l'impegno di presentare un testo base che potrà rappresentare un lascito per la prossima legislatura.

Giorgio CONTE (FLpTP), si associa sia al comune sentimento di rammarico per la mancata conclusione dell'esame del provvedimento che ai ringraziamenti al relatore, il collega Orsini.

Ritiene inutile entrare nel merito della questione di chi siano le responsabilità per questa mancata conclusione dell'esame.

Desidera solo osservare che sarebbe stata necessaria maggiore oculatezza al fine di non dare fiato alle trombe dell'antipolitica e per fare in modo che si potesse così parlare di rinnovamento della classe politica.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, concorda sul fatto che non ha più senso, a questo punto, insistere nell'esame del provvedimento. Ricorda quindi che è la prima volta che in Parlamento si discute di una proposta di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sottolineando l'importanza del lavoro svolto, che, anche se non ha condotto alla approvazione di un testo compiuto, resterà agli atti parlamentari e potrà costituire la base per la riflessione delle Camere della prossima legislatura, le quali — è questo il suo auspicio — riusciranno a definire una disciplina per la regolazione della vita interna dei partiti che, salvaguardando il più possibile la libertà associativa e organizzativa dei partiti, assicuri la loro trasparenza e rispondenza al dettato costituzionale.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, prende atto che, ad avviso della maggioranza dei gruppi in Commissione, non vi sono le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento in titolo.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO comunica che gli uffici del Ministero dell'interno stanno curando l'approfondimento richiesto al Governo nella prece-

dente seduta, rispetto al quale è già nelle condizioni di fornire, se richiesto, i primi risultati. Quanto alla questione relativa alla posizione del Governo rispetto alla scelta tra consigli provinciali eletti in primo grado e consigli provinciali eletti in secondo grado, conferma che l'Esecutivo mantiene ferma la propria preferenza per l'elezione in secondo grado, come la maggioranza della Commissione. Quanto al problema dell'interferenza tra il provvedimento in esame e il decreto-legge in materia di riordino delle province, rileva che — come noto — tale problema non esiste più dal momento che il decreto in questione non sarà convertito. Si pone a questo punto il problema delle conseguenze della mancata conversione del decreto stesso, che il Governo sta valutando ai fini di un eventuale intervento normativo. Parlando a titolo personale, con riserva di verificare la volontà del Governo nella sua collegialità, osserva che una soluzione potrebbe essere quella di prorogare il termine del 31 dicembre 2012 attualmente previsto per l'adozione della disciplina per l'elezione dei consigli provinciali in secondo grado.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda di aver manifestato fin dall'inizio forti riserve, anche dal punto di vista della costituzionalità, sulla elezione dei consigli provinciali in secondo grado. A suo avviso, la scelta di trasformare le province in enti elettivi di secondo grado è stato un vero e proprio errore del Governo, che è suo dovere denunciare anche se il suo gruppo lo sostiene. A suo avviso, la legislatura che si conclude ha mancato l'occasione per una riforma dell'istituto delle province e lascia alla prossima legislatura un quadro normativo estremamente confuso, che determina una forte incertezza sul futuro delle province stesse. Rileva che un modo per uscire dall'attuale *impasse* potrebbe essere quello di adottare la soluzione proposta dall'UPI, inserendo una apposita disposizione nel disegno di legge di stabilità.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritiene indispensabile utilizzare il disegno di

legge di stabilità per risolvere i problemi determinatisi a seguito del mancato completamento del percorso di riforma delineato dal Governo in materia di province. Ricorda infatti che, nel momento in cui si torna al quadro normativo definito dal decreto-legge «salva Italia», nel quale le province hanno soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento e non anche funzioni amministrative proprie, le province non potranno più rispondere dei mutui contratti, il cui onere dovrà quindi essere accollato ad altri. Ritiene inoltre necessario intervenire per prorogare il termine del 31 dicembre 2012 per l'adozione della nuova disciplina per l'elezione dei consigli provinciali, in attesa che le nuove Camere decidano il da farsi. Propone quindi che il provvedimento in titolo non sia più iscritto all'ordine del giorno della Commissione, la quale, a suo giudizio, dovrebbe occuparsi nei pochi giorni che mancano allo scioglimento delle Camere unicamente dei provvedimenti che hanno qualche possibilità di giungere alla conclusione dell'*iter*, e soprattutto dell'esame dello schema del decreto legislativo in materia di incandidabilità.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea l'importanza dello schema di decreto legislativo in materia di incandidabilità, al quale il suo gruppo annette grande importanza e che è fortemente atteso dal corpo elettorale.

Piergusido VANALLI (LNP), nel dichiarare di condividere l'intervento del relatore Bressa, ricorda che il suo gruppo è contrario tanto alla trasformazione delle province in enti elettivi di secondo grado quanto alla loro soppressione, anche perché questa non determinerebbe un risparmio di spesa, ma addirittura, come denunciato dal relatore Bressa, un costo. Quanto al termine del 31 dicembre 2012 per l'adozione della legge elettorale, fa presente che sono già otto le province in regime di commissariamento *sine die*, in base al decreto-legge «salva Italia», e che una proroga del termine in questione porterebbe nella stessa situazione un nu-

mero imprecisato di altre province, determinando una situazione di assai dubbia conformità alla Costituzione.

Andrea ORSINI (PT), premesso di parlare a titolo personale, dichiara il proprio assoluto dissenso rispetto alla posizione di chi, come il sottosegretario Ruperto, ritiene che le province dovrebbero essere enti di secondo grado: una tesi che solleva, a suo giudizio, non solo problemi di costituzionalità, ma anche di opportunità, atteso che non è di una riduzione dei momenti di democrazia che ha bisogno il Paese. Ritiene, in definitiva, che quanto più si lascia immutato il quadro normativo sulle province tanto meglio è.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel ricordare che la Lega Nord Padania è contro la soppressione delle province e per l'elezione diretta dei consigli provinciali, raccomanda al Governo, in caso di intervento normativo, di limitarsi allo stretto indispensabile e a non pregiudicare ulteriormente la situazione, lasciando alle Camere della prossima legislatura il compito di decidere quale debba essere il ruolo delle province e quali funzioni debbano spettare loro.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, prende atto che, ad avviso della maggioranza dei gruppi in Commissione, non vi sono le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento in titolo.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, anche a nome della relatrice Bertolini, presenta una proposta di testo base (*vedi allegato 1*), che in sostanza riproduce il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge Vassallo in titolo. Si riserva peraltro di avanzare a titolo personale, qualora l'iter dei lavori lo consenta, una proposta di riduzione del 10 per cento dell'importo definito nel testo base che si sottopone alla Commissione.

Auspica che la Commissione possa tornare a riunirsi almeno per adottare il testo proposto come testo base in modo da lasciare alla prossima legislatura un segno della necessità di dettare una disciplina in materia di ammontare e trasparenza delle indennità parlamentari.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda sull'importanza di proseguire l'iter del provvedimento nel senso indicato dal relatore Mantini.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 10 di mercoledì 12 dicembre. Comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*). Ricorda che nella prassi parlamentare, ferma restando l'autonomia del Parlamento nell'approvare o respingere nel suo complesso il contenuto di una intesa con confessioni religiose diverse

dalla cattolica, l'emendabilità dei disegni di legge di approvazione delle intese è limitata alle sole parti che non incidono sui contenuti dell'intesa stessa. Sulla base di tale criterio, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative: Pastore 6.1, che sopprime i commi 4 e 5 in materia di insegnamento religioso nelle scuole; Volpi 10.1, volto a sopprimere l'articolo 10 in materia di emittenti radio-televisive; Bragantini 17.1, che sopprime i commi 2 e 3 dell'articolo 17 in materia di deduzione agli effetti IRPEF delle erogazioni liberali in favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova; Vanalli 18.1, che condiziona all'autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti la facoltà per la congregazione religiosa di devolvere la quota dell'otto per mille del gettito IRPEF ai fini della realizzazione e manutenzione degli edifici di culto; Meroni 19.1, che sopprime la previsione della possibilità di revisione dell'importo deducibile agli effetti IRPEF; Pastore 20.1, che incide sulle norme di attuazione delle intese. L'emendamento Favia 1.1, in quanto volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge, che dà esecuzione all'intesa tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, non sarà posto in votazione, in quanto gli effetti di tale votazione sarebbero equivalenti al voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Considerato, quindi, che non vi sono emendamenti da porre in votazione, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.50

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Nuovo testo C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, nel richiamare la relazione svolta nella seduta di ieri, illustra gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VIII e X in sede referente e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Mario TASSONE (UdCpTP) si sofferma sull'ultimo periodo della premessa della proposta di parere testé presentata dalla relatrice, in cui si richiama quanto contenuto nel preambolo del provvedimento riguardo al fatto che « la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali »,.

In proposito, avrebbe ritenuto opportuno forse rafforzare tale considerazione, dicendo qualcosa di più riguardo alla tutela della salute, ed eventualmente formulandolo come considerazione della Commissione anziché come richiamo al testo del decreto-legge. Fa infatti presente che ci si trova di fronte a due diritti tutelati dalla Costituzione: quello alla salute e quello al lavoro. Va inoltre evidenziato, a suo avviso, come non sia solo la produzione a creare effetti negativi per la salute ma ci sono anche accumuli di scorie che possono dare luogo a conseguenze negative.

Giuseppe CALDERISI (PdL) avrebbe auspicato una formulazione delle premesse più marcata, fermo restando che la proposta di parere presentata dalla relatrice affronta le questioni in maniera congrua.

Doris LO MORO (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ritiene che la formulazione della premessa del parere, richiamata dai colleghi, consenta di evidenziare in maniera adeguata le diverse esigenze sottese al provvedimento in esame. Mantiene quindi la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palombo.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale (C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEI RELATORI**ADEGUAMENTO ALLA MEDIA EUROPEA
DEGLI STIPENDI, EMOLUMENTI, IN-
DENNITÀ DEGLI ELETTI NEGLI ORGANI
DI RAPPRESENTANZA NAZIONALE****ART. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, è determinata in misura pari all'indennità

spettante ai membri del Parlamento europeo, ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, e delle misure di attuazione del medesimo, adottate con la decisione 2009/C159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in misura pari all'indice generale di adeguamento delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

<p>ART. 1.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>1. 1. Favia.</p>	<p>ART. 18.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti, limitatamente alle opere di nuova edificazione.</i></p> <p>18. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>
<p>ART. 6.</p> <p><i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i></p> <p>6. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>	<p>ART. 19.</p> <p><i>Al comma 1, sopprimere le parole: dell'importo deducibile di cui all'articolo 17 e.</i></p> <p>19. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>
<p>ART. 10.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>10. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>	<p>ART. 20.</p> <p><i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i></p> <p>1. In sede di attuazione della presente legge, le autorità competenti, se richieste, possono avviare opportune consultazioni con la Congregazione centrale.</p> <p>20. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>
<p>ART. 17.</p> <p><i>Sopprimere i commi 2 e 3.</i></p> <p>17. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>	

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale »;

le disposizioni recate dalla proposta di legge sono nel complesso riconducibili

alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (Nuovo testo C. 5617 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5617 Governo recante « Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia « tutela dell'ambiente », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato altresì come vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 32, 41 e 43 della Costituzione;

rilevato come il testo pone delicate questioni sotto il profilo dell'interferenza tra norme di legge e provvedimenti giurisdizionali e ricordato come la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, in particolare, con riferimento alle due diverse fattispecie delle cosiddette leggi-provvedimento e delle norme retroattive;

evidenziato infatti che l'articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni del comma 1 – che consentono al Ministro dell'ambiente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di

autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione – trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa; in tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

evidenziato altresì che l'articolo 3 reca disposizioni specificamente riferite all'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, richiamando – ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva – l'AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012 e reimmettendo l'ILVA nel possesso dei beni dell'impresa per un periodo di trentasei mesi;

richiamate, in particolare, le previsioni del comma 3 dell'articolo 3, come modificate dalle Commissioni di merito, nella parte in cui si stabilisce che la società ILVA spa di Taranto è in « ogni caso autorizzata », nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto;

ricordato, in proposito, che il 25 luglio 2012, con ordinanza del GIP di Taranto, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento e che il 26 novembre è stato altresì emanato dal GIP di Taranto un provvedimento di sequestro dell'area a freddo dello stabilimento;

ricordato che la Corte Costituzionale individua come leggi-provvedimento le norme che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, presentando un contenuto particolare e concreto, evidenziando come le leggi-provvedimento sono considerate di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (sentenza 270/2010, sentenza n. 137 del 2009, e n. 267 del 2007), purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005);

sottolineato altresì che, quanto al rapporto tra leggi-provvedimento e principio di uguaglianza, la Corte costituzionale ha rilevato che la legittimità delle leggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; in particolare, secondo la sentenza n. 270/2010, che ripercorre la precedente giurisprudenza, la legittimità di questo tipo di leggi va, in particolare, « valutata in relazione al loro specifico contenuto » (sentenze n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995) e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenza n. 137 del 2009);

ricordato altresì che la Corte Costituzionale ha evidenziato che, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi (sentenza n. 12 del 2006), è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la *ratio* della norma siano desu-

mibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato della Corte Costituzionale sulla eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore « non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima » (sentenze n. 347 del 1995 e n. 66 del 1992) »;

richiamato, con riferimento all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva, quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella parte in cui si evidenzia che il legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282 del 2005; nello stesso senso, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002); in particolare, al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 282 del 2005, nello stesso senso sentenze sentenza n. 525 del 2000, n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995) »;

rilevato infine che l'articolo 1, comma 1, prevede che, alle condizioni ivi indicate, nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva, mentre all'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede direttamente all'individuazione dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto quale stabilimento di interesse strategico nazionale e si autorizza l'ILVA a proseguire l'attività produttiva;

evidenziato, sotto altro profilo, che al comma 3 dell'articolo 1 si prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-*quater-decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

segnalata, in proposito, l'esigenza di chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la suddetta sanzione debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accer-

tata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste;

rilevato che, come evidenziato nel preambolo del provvedimento, « la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 3, comma 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

b) all'articolo 1, comma 3, è opportuno chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la sanzione ivi prevista debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accertata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49
Sui lavori della Commissione	43
INTERROGAZIONI:	
5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma	43
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari	43
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	52
AVVERTENZA	44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.10

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in

caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 dicembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime una serie di perplessità sul provvedimento evidenziando in primo luogo l'incongruità del criterio relativo al numero minimo di dipendenti, individuato in duecento, necessario per poter considerare uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ritenendo che tale qualifica debba dipendere piuttosto dal tipo di produzione svolta, la quale potrebbe essere di interesse strategico nazionale pur in presenza di un numero inferiore di lavoratori. Ritiene del tutto incongrua anche la previsione del comma 3 dell'articolo 1, secondo cui la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza tuttavia graduare la sanzione in base alla gravità dell'inosservanza compiuta, attribuendo pertanto all'autorità amministrativa una discrezionalità che appare eccessiva anche in considerazione del fatto che la sanzione deve essere parametrata all'intero bilancio della società, il cui ammontare in molti casi può essere estremamente rilevante. A tale proposito, osserva che da notizia di stampa sembrerebbe che il fatturato dell'ILVA si a addirittura di 11 miliardi di euro.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo aver dichiarato di condividere i rilievi dell'onorevole Contente ed aver preannunciato di inserire nelle premesse del parere le considerazioni sulla sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1, illustra la proposta di parere la quale mira a risolvere la questione di fondo che pone il decreto-legge: il mancato raccordo con gli atti dell'autorità giudiziaria ed, in particolare, con i provvedimenti di sequestro preventivi già emanati relativamente all'ILVA di Taranto.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara di apprezzare lo sforzo compiuto dalla relatrice per cercare di rimediare a una situazione alquanto complessa e imbarazzante, attenendo ai rapporti tra poteri dello Stato, ma ritiene che non si sia raggiunto lo scopo prefissato, sembrando piuttosto che le soluzioni prospettate possano complicare ulteriormente i rapporti con l'autorità giudiziaria. Considerando che tali soluzioni sono state formulate addirittura come condizioni, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritenendo che sia estremamente importante che la Commissione giustizia si esprima all'unanimità su una questione tanto rilevante quanto quella oggetto del decreto in esame, dichiara di essere disponibile a trasformare le condizioni in osservazioni.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara che in tal caso il suo gruppo voterebbe a favore della proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole Contente, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO (Pdl) dichiara a titolo personale di astenersi dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, anche dopo la riformulazione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge, approvata dal Senato, novelli l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, la proposta ne prevede l'acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità. Analogamente dispone per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

La proposta di legge mira a risolvere i problemi derivanti dall'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Nell'attuale normativa, infatti, i professionisti sono tenuti a dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420.

Ne consegue, come emerso anche durante il dibattito al Senato, che numerosi professionisti e imprese sono esclusi dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro, con il rischio di disperdere un grande patrimonio di professionalità, che assicura da sempre al Paese un primato mondiale nel campo della conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico.

La proposta di legge in esame, prevede quindi all'articolo 1 l'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali ai soggetti che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. La qualifica viene attribuita per settori specifici, essendo a tal fine il testo

corredato di un allegato che reca un elenco dei diversi settori di competenza.

Nel dettaglio, la qualifica di restauratore viene attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012 e da concludere entro il 30 giugno 2015, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le indicazioni dell'allegato B. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 31 dicembre 2012, saranno definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative.

Con riguardo all'acquisizione dell'esperienza professionale, viene considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86.

Viene riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

La qualifica di restauratore di beni culturali può essere acquisita anche da coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, per i quali è necessario tuttavia il superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante.

Una prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali viene poi prevista per coloro i quali, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, abbiano conseguito «la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di

belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tab. 1 dell'allegato B.

Con riferimento alla qualifica di collaboratore restauratore, si prevede quindi un'apposita procedura di selezione pubblica destinata a coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei titoli indicati nella proposta di legge.

È previsto, infine, che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali venga attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati; alla tenuta dell'elenco deve provvedere il Ministero medesimo, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 dicembre 2012.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, rileva come il provvedimento sia stato approvato all'unanimità dal Senato e sia molto atteso non solo dai produttori ma anche dalle associazioni dei consumatori. Tenendo conto che la legislatura sia avvia ad una rapida conclusione, modificare il testo significherebbe sostanzialmente impedirne la definitiva approvazione. Pertanto, pur comprendendo i colleghi che

hanno manifestato talune perplessità sulla formulazione delle disposizioni rientranti nella competenza della Commissione giustizia, ritiene che quest'ultima debba esprimere un parere che non pregiudichi la possibilità della Commissione di merito di approvare il provvedimento senza modifiche in sede legislativa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come il testo contenga delle disposizioni sanzionatorie assolutamente sproporzionate e ingiustificate, delle quali occorre necessariamente chiedere la soppressione o la modifica apponendo al parere delle apposite condizioni. Medesime condizioni depressive devono riguardare tutte le disposizioni processuali penali.

Francesco Paolo SISTO (PdL) pur comprendendo l'importanza del tema oggetto del provvedimento, ritiene che sia indispensabile sopprimere quantomeno gli articoli 14 e 15, che contengono sanzioni sproporzionate e svincolate dal principio di personalità della pena.

Carolina LUSSANA (LNP) concorda con la relatrice e preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere presentata.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che, nonostante le perplessità manifestate, il provvedimento debba essere approvato quanto prima. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione giustizia non venga meno al suo dovere di rilevare le criticità tecnico-giuridiche del provvedimento se queste sono evidenziate, anziché tramite condizioni, attraverso un'articolata premessa ed osservazioni, così come nella proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Osserva come d'altra parte le disposizioni sanzionatorie in questione siano

poste a presidio di beni ed interessi di primaria rilevanza quali la salute, la concorrenza e l'economia nazionale. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere della relatrice.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che le norme penalistiche contenute nel provvedimento siano, anche sotto il profilo tecnico, tra le peggiori che la Commissione giustizia si sia trovata ad esaminare nel corso della legislatura. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del Pdl sulla proposta di parere del relatore, ritenendo indispensabile che un eventuale parere favorevole della Commissione sia condizionato alla soppressione delle predette norme. Avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, chiederà al rappresentante del gruppo del Pdl presso la Commissione di merito di revocare la richiesta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Sui lavori della Commissione.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) rileva che non sono stati posti dall'ordine del giorno di oggi della Commissione le proposte di legge in materia di adozione delle quali è relatore, nonostante fosse previsto di esaminare gli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che, in considerazione del particolare momento in cui versa la legislatura, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito di togliere dall'ordine del giorno tutti i provvedimenti che si trovano in sede referente, non avendo alcuna possibilità di essere approvati dalla camera.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) ritiene che sarebbe comunque importante, anche

in vista della prossima legislatura, che la Commissione esamini gli emendamenti ed approvi un testo che sia condiviso da tutti i gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.45

5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, dalla quale emerge una ulteriore conferma di quanto l'aspetto sanitario nelle carceri sia trascurato, in particolare per i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*. Ricorda quindi come la Corte di cassazione, nella sentenza n. 46479 del 2011, abbia affermato che il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture.

5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI ritiene singolare l'affermazione secondo la quale la manifestazione pacifica delle detenute non fosse correlata al sovraffollamento e alle precarie

condizioni igieniche del penitenziario in questione. Osserva peraltro come il continuo monitoraggio sull'operato del Ministero della giustizia, attuato anche tramite gli atti di sindacato ispettivo, abbia evidentemente indotto l'amministrazione ad intervenire con un'iniziativa per la prevenzione delle patologie tipiche della donna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08070 Borghesi: Sull'autorizzazione all'assunzione di tutti i vincitori del concorso per profilo professionale di educatore, concorso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2004.

ALLEGATO 1

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C 5617;
rilevato che:

il decreto-legge n 207 del 2012, si compone di due parti, l'una contenente norme generali ed astratte relative alla prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » (articoli 1 e 2), l'altra, riconducibile alla categoria delle « leggi provvedimento », relativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto che viene qualificata come stabilimento di interesse strategico nazionale (articolo 3);

il comma 4 dell'articolo 1 prevede espressamente che le disposizioni recate dal comma 1, che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento e che in tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di

36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto;

il Governo ha presentato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito un emendamento volto a specificare che la società ILVA SpA è in ogni caso autorizzata alla commercializzazione dei prodotti « ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge » per un periodo di 36 mesi;

la formulazione dei predetti commi degli articoli 1 e 3, nonché dell'emendamento del Governo, suscita dubbi interpretativi in merito agli effetti del decreto legge sui provvedimenti di sequestro preventivo già emanati dalla autorità giudiziaria, in quanto non è chiaro se questi siano stati di fatto annullati ovvero se il decreto stesso abbia posto una nuova condizione in base alla quale i presupposti del sequestro preventivo sono cessati. Per tale ragione potrebbe essere opportuno coordinare tali disposizioni, che hanno l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, con i principi che regolano l'attività giudiziaria, secondo i quali il giudice deve applicare la legge. Da ciò ne consegue che sarebbe opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero prevedere espressamente che l'autorità giudiziaria prenda in esame l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini di verificare se ricorrano i presupposti necessari per disporre il sequestro preventivo. L'autorità giudiziaria dovrà comunque tenere conto della predetta autorizzazione anche nel caso in cui ritenga di

disporre il sequestro. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 3, si potrebbe prevedere che l'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro preventivo ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento AIA e la commercializzazione dei prodotti; l'autorità giudiziaria potrebbe valutare l'opportunità di richiedere il sequestro conservativo sul prezzo (quota base) delle merci prodotte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il comma 4 dell'articolo 1 sia soppresso ovvero sostituito dal seguente: « 4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp, l'autorità giudiziaria prende in

esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa. »;

2) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole « dal presente decreto » inserire le seguenti: « , sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria, »;

3) il comma 3 dell'articolo 3, sia sostituito dal seguente: « L'autorità giudiziaria competente valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, e la commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto ».

ALLEGATO 2

DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 5617;
rilevato che:

il decreto-legge n 207 del 2012, si compone di due parti, l'una contenente norme generali ed astratte relative alla prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » (articoli 1 e 2), l'altra, riconducibile alla categoria delle « leggi provvedimento », relativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto che viene qualificata come stabilimento di interesse strategico nazionale (articolo 3);

ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza tuttavia graduare la sanzione in base alla gravità della inosservanza compiuta, attribuendo pertanto all'autorità amministrativa una discrezionalità che appare eccessiva anche in considerazione che la sanzione deve essere parametrata all'intero bilancio della società, il cui ammontare in molti casi può essere estremamente rilevante;

il comma 4 dell'articolo 1 prevede espressamente che le disposizioni recate dal comma 1, che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adot-

tato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento e che in tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto;

il Governo ha presentato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito un emendamento volto a specificare che la società ILVA SpA è in ogni caso autorizzata alla commercializzazione dei prodotti « ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge » per un periodo di 36 mesi;

la formulazione dei predetti commi degli articoli 1 e 3, nonché dell'emendamento del Governo, suscita dubbi interpretativi in merito agli effetti del decreto legge sui provvedimenti di sequestro preventivo già emanati dalla autorità giudiziaria, in quanto non è chiaro se questi siano stati di fatto annullati ovvero se il decreto stesso abbia posto una nuova condizione in base alla quale i presupposti

del sequestro preventivo sono cessati. Per tale ragione potrebbe essere opportuno coordinare tali disposizioni, che hanno l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, con i principi che regolano l'attività giudiziaria, secondo i quali il giudice deve applicare la legge. Da ciò ne consegue che sarebbe opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero prevedere espressamente che l'autorità giudiziaria prenda in esame l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini di verificare se ricorrano i presupposti necessari per disporre il sequestro preventivo. L'autorità giudiziaria dovrà comunque tenere conto della predetta autorizzazione anche nel caso in cui ritenga di disporre il sequestro. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 3, si potrebbe prevedere che l'autorità giudiziaria valuti il permanere dei presupposti del sequestro preventivo ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento AIA e la commercializzazione dei prodotti; l'autorità giudiziaria potrebbe valutare l'opportunità di richiedere il sequestro conservativo sul prezzo (quota base) delle merci prodotte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

4) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero di sostituirlo con il seguente: « 4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa. »;

5) al comma 1 dell'articolo 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di inserire, dopo le parole « dal presente decreto », le seguenti: « , sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria, »;

6) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire il comma 3 dell'articolo 3, con il seguente: « L'autorità giudiziaria competente valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, e la commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto ».

ALLEGATO 3

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

ritenuto che l'obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini sia del tutto condivisibile senza tuttavia che ciò debba comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo;

rilevato che le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui all'articolo 12, non appaiono essere del tutto coordinate con il testo vigente del predetto decreto, in quanto alcune delle fattispecie di reato (articoli 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater*) indicate dal prov-

vedimento in esame già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente in base al decreto legislativo n. 231 del 2001;

sottolineata la rilevanza delle modificazioni apportate al codice di procedura penale dall'articolo 14, che avrebbero richiesto una valutazione dell'impatto delle medesime sull'intero ordinamento processuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) la Commissione di merito valuti l'opportunità di coordinare le modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui all'articolo 12 del testo, con il testo vigente del predetto decreto;

2) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 14.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

On.le Bernardini,

con riferimento alle preoccupazioni da Lei espresse sullo stato di salute del detenuto Tommaso Gentile, attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Parma, nonché sulle cure a lui prestate dall'Amministrazione penitenziaria, ritengo necessario, ai fini di una migliore comprensione della situazione, ripercorrere, sia pur sommariamente, la sua storia detentiva.

Il Gentile – tratto in arresto il 20 dicembre 2007 ed associato alla Casa Circondariale di Catanzaro – nell'agosto del 2008 è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Napoli « Secondigliano » per avvalersi delle strutture e dell'assistenza dell'annesso centro diagnostico terapeutico per motivi di salute, essendo affetto da diverse patologie.

Dall'11 settembre 2009 il Gentile è stato sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-bis, 2 comma della legge 26 luglio 1975 n. 354, perché ritenuto soggetto di elevata pericolosità sociale, con posizione di vertice nell'ambito di consorteria mafiosa.

A seguito dell'applicazione di tale regime penitenziario, il ristretto è stato trasferito presso la casa di reclusione di Parma, ove tuttora è assegnato, sede anch'essa di centro clinico.

Tanto premesso, preciso che nel mese di maggio 2012 il detenuto è stato sottoposto ad accertamenti clinico strumentali, che hanno evidenziato la presenza di una patologia tumorale. Il Gentile è stato, quindi, informato della necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico, che poteva essere effettuato presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

Il recluso ha rifiutato tale soluzione, riferendo al medico dell'istituto di non essere psicologicamente pronto ad affrontare l'intervento a Parma e di voler invece intraprendere il percorso di cura in prossimità del luogo di residenza dei familiari; ha precisato, inoltre, di voler comunque attendere le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria in ordine all'istanza avanzata per ottenere il ricovero – ai sensi dell'articolo 11, 2 comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 – presso l'Istituto Nazionale Tumori « Regina Elena » di Roma.

Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, con ordinanza del 27 giugno 2012, ha autorizzato tale ricovero, invitando la Direzione degli istituti di Parma ad avviare l'*iter* volto al trasferimento del Gentile in luogo esterno di cura.

Il 9 luglio 2012 la Direzione di Parma ha rappresentato l'indisponibilità del citato nosocomio romano ad accogliere il detenuto per mancanza di posti letto e, alla luce di tale situazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha richiesto al Direttore del carcere di tenere informata costantemente l'Autorità Giudiziaria dell'evolversi della situazione.

Il successivo 7 agosto, la Direzione dell'istituto parmense ha segnalato, sia alla competente Direzione Generale del D.A.P., che all'Autorità Giudiziaria, il perdurare della mancanza del posto letto presso l'Istituto Nazionale Tumori « Regina Elena » di Roma, nonché il nuovo rifiuto del detenuto di essere sottoposto all'intervento chirurgico presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

A fronte di tale situazione, il D.A.P. ha invitato la Direzione dell'Istituto di Parma

a mantenere i contatti con l'Istituto Nazionale Tumori « Regina Elena » e, nel contempo, a porre in essere, nei confronti del Gentile, ogni possibile opera di persuasione per renderlo consapevole della necessità di effettuare quanto prima l'intervento chirurgico.

Solo il 16 agosto ultimo scorso il Gentile ha accettato il ricovero presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

Con immediatezza, la Direzione del carcere ha avviato l'*iter* per il ricovero presso il locale ospedale civile, ottenendo la disponibilità del posto letto per il 4 settembre 2012, giorno in cui il detenuto è stato ricoverato ed immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico.

Il ricovero del Gentile si è protratto sino all'11 settembre 2012, data in cui quest'ultimo ha fatto rientro all'istituto di Parma.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

On.le Bernardini,

a fronte delle problematiche da Lei segnalate nella presente interrogazione, ritengo sia doveroso premettere che le notizie acquisite sulle condizioni igienico-sanitarie e sul tenore di vita della popolazione detenuta nel penitenziario di Castrovillari sono del tutto rassicuranti.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha, infatti, appurato che la manifestazione di pacifica protesta intrapresa dalle detenute del predetto istituto calabrese è collegata alle notizie divulgate da alcuni organi di informazione in merito ad una possibile futura applicazione di provvedimenti di amnistia ed indulto e non è, quindi, in alcun modo correlata al riferito sovraffollamento o alle precarie condizioni igieniche del penitenziario, così come, invece, riportato dall'agenzia di stampa ASCA.

Preciso, al riguardo, che la predetta manifestazione è consistita nella battitura di pentolame sulle grate delle celle ed ha interessato anche la sezione femminile. Le detenute hanno inteso, così, far sentire la propria voce sul delicato tema dei provvedimenti di clemenza, senza però prendere posizione su questioni diverse, quali le ipotizzate carenze di igiene o la mancata attenzione da parte dell'Amministrazione penitenziaria alle condizioni di salute delle recluse.

Piuttosto, con specifico riguardo a tale ultimo aspetto, segnalo che dal decorso mese di settembre e fino al prossimo mese di dicembre, è stato previsto un incontro con cadenza settimanale tra detenute e un ginecologo della ASL, affiancato da uno staff di psicologi ed assistenti sociali, nell'ambito di un corso mirato alla prevenzione delle patologie tipiche della donna. Sempre nell'ambito di tale iniziativa sono

state, inoltre, programmate anche regolari visite specialistiche nel penitenziario.

Ciò posto, comunico che tra le detenute ristrette nel carcere di Castrovillari non vi sono donne che siano state sottoposte ad interventi chirurgici e che versino in precarie condizioni di salute. Non può, infatti, essere considerato tale il caso della donna che, tratta in arresto ed immediatamente ricoverata nell'ospedale cittadino, è stata poi dimessa ed assegnata all'istituto di Castrovillari per effettuare la terapia medica in ambito intramurario, in conformità al parere espresso dai sanitari.

Per quanto concerne, poi, la problematica sollevata in interrogazione circa la possibile presenza di detenute recluse in istituto, nonostante vi siano perizie che ne dichiarino l'incompatibilità con lo stato detentivo, posso riferire che l'unico caso, astrattamente riconducibile all'ipotesi prospettata è quello che riguarda una reclusa sottoposta a perizia collegiale nel decorso mese di settembre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, ma per la quale non risulta sia stato comunicato l'esito dell'accertamento peritale.

Mi preme, da ultimo, evidenziare che nello scorso mese di settembre – data a cui si riferisce il presente atto ispettivo – la sezione femminile dell'istituto di Castrovillari ospitava 25 recluse, su una capienza di 32 posti detentivi. La lamentata presenza di tre detenute in celle da due posti – peraltro riscontrata soltanto in tre celle – è stata determinata dalla volontà della Direzione dell'Istituto di venire incontro alle esigenze delle recluse, le quali avevano richiesto espressamente di essere ubicate nella medesima stanza, avendo interessi comuni.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Ulteriore nuovo testo C. 4333 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	55
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	56
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565, approvato dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che il provvedimento, che non è corredato di relazione tecnica, è stato approvato dalla 9^a Commissione del Senato in sede deliberante. Fa presente che le norme disciplinano le modalità per l'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini ed intro-

ducano disposizioni volte a preservare l'autenticità del prodotto e la trasparenza delle informazioni fornite sia in etichetta che nell'ambito delle pratiche commerciali. Evidenzia, in particolare, che le stesse prevedono, inoltre, l'applicazione di penali a tutela del commercio nelle ipotesi di fallace indicazione nell'uso del marchio, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini. Segnala, poi, che, oltre alla clausola generale di invarianza relativa all'intero provvedimento, contenuta nell'articolo 17, una specifica clausola di invarianza finanziaria è contenuta nell'articolo 3, con riferimento all'organizzazione e all'aggiornamento del portale internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con le risultanze delle analisi svolte nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva, effettuate dalle autorità preposte. Rappresenta, in proposito, che l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria è avvenuto a seguito del recepimento della condizione apposta dalla V Commissione del Senato al parere non ostativo sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Alla luce di queste considerazioni, dichiara di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul progetto di legge.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 novembre 2012 la Commissione aveva richiesto al governo di rendere disponibile la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e che nella seduta del 29 novembre 2012 il sottosegretario Polillo aveva rappresentato che essa era stata predisposta dal Ministero competente, ma non ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, se sia stata effettuata la verifica e sia quindi disponibile la relazione tecnica aggiornata.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che la relazione tecnica non è stata ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 5309, recante concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che:

per la copertura degli oneri, relativi all'anno 2013, a valere sull'accantonamento dei Fondi speciali relativi al triennio 2012-2014, relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvederà mediante la revoca dei pareri relativi a provvedimenti non ancora approvati in via definitiva dal Parlamento che prevedono l'utilizzo del suddetto accantonamento;

il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2012,

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

Antonio BORGHESI (IdV), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo, stigmatizza l'approvazione di provvedimenti che, in maniera asistematica, concedono finanziamenti per specifiche iniziative o a determinati soggetti.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Ulteriore nuovo testo C. 4333.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, recante l'istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di

Vagno, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012. Ricorda che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, che prevedono la modifica della decorrenza degli oneri e dell'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo, nonché la specifica previsione che la partecipazione agli organismi di cui agli articoli 2 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 7 dicembre 2012, ha modificato il testo del provvedimento recependo, in parte, le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Rispetto al parere precedentemente espresso, osserva che la Commissione di merito ha ritenuto di modificare ulteriormente la decorrenza degli oneri e di riferirli al nuovo triennio dei Fondi speciali relativo agli anni 2013-2015. In merito a tali modifiche, segnala che l'utilizzo dei Fondi speciali relativi al triennio 2013-2015 non può ritenersi ammissibile qualora il provvedimento venga approvato nell'anno 2012. Con riferimento, invece, agli accantonamenti del quale è previsto l'utilizzo, ricorda che, a seguito della presentazione del nuovo disegno di legge di stabilità, le risorse precedentemente prenotate relative al provvedimento in esame sono state revocate. Alla luce dei nuovi stanziamenti, segnala che gli stati di previsione dei quali è previsto l'utilizzo recherebbero le necessarie disponibilità solo qualora si procedesse, anche in considerazione della prossima conclusione della legislatura, alla revoca dei pareri relativi a provvedimenti non ancora approvati in via definitiva dal Parlamento che prevedono l'utilizzo dei suddetti accantonamenti.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente l'opportunità di integrare il comma 7 dell'articolo 1, con l'esplicita previsione che ai componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui

agli articoli 2 e 3 non siano corrisposti rimborsi spese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 4333, recante istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali è necessario integrare il comma 7 dell'articolo 1, con l'esplicita previsione che ai componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non siano corrisposti rimborsi spese;

nel presupposto che:

per la copertura degli oneri, relativi agli anni 2013 e 2015, a valere, rispettivamente, sugli accantonamenti dei Fondi speciali per il triennio 2012-2014, relativi agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà mediante la revoca dei pareri relativi a provvedimenti non ancora approvati in via definitiva dal Parlamento che prevedono l'utilizzo dei suddetti accantonamenti;

il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 7, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , rimborsi spese;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ».

Antonio BORGHESI (IdV), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo, richiama il suo precedente intervento, sottolineando come il provvedimento sia ancora più particolaristico del precedente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 4573.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (Pdl), *relatore*, ricorda che il nuovo testo in esame, elaborato dalla Commissione di merito, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle

barriere architettoniche, rilevando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. In merito alle norme che presentano profili di carattere finanziario, fa presente, con riferimento all'articolo 1, recante Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che andrebbe preliminarmente precisato quali siano gli stanziamenti a valere dei quali sarà finanziata l'attività della Commissione di studio. Inoltre, poiché la disciplina vigente prevede la corresponsione di contributi pubblici per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, ritiene che andrebbe precisato se, a seguito degli aggiornamenti delle prescrizioni tecniche, possa configurarsi l'eventualità di un incremento della spesa pubblica destinata alla predetta finalità. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità, con riferimento alla formulazione del comma 3, qualora il Governo confermi la sussistenza, già a legislazione vigente, degli stanziamenti dei quali è previsto l'utilizzo, di integrare la disposizione prevedendo esplicitamente che all'attuazione degli interventi si provvederà, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che è opportuno integrare il comma 3 dell'articolo 1 al fine di prevedere che la ricostituzione della Commissione di studio permanente ivi prevista debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti della medesima Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4573, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali è opportuno integrare il comma 3 dell'articolo 1 al fine di prevedere che la ricostituzione della Commissione di studio permanente ivi prevista debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti della medesima Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: a legislazione vigente, aggiungere le seguenti: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. ».

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come molto meritoriamente si sarebbero potute utilizzare le somme destinate al contributo al Centro Pio Rajna e al premio Di Vagno ad interventi, anche modesti, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sottolineando come tali misure sarebbero importanti per avvicinare finalmente lo Stato ai cittadini.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, si evidenziano talune criticità rispetto a diverse disposizioni del provvedimento, segnalando altresì l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento e, in ogni caso, di acquisire le valutazioni anche di tipo ordinamentale e di coerenza con la normativa dell'Unione europea sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia del Dipartimento per le politiche europee. Ritiene pertanto che, allo stato, non sia possibile completare l'istruttoria sui profili

finanziari del provvedimento, riservandosi di rappresentare le criticità emerse sotto il profilo finanziario al presidente della Commissione di merito. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (<i>Discussione e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.10.

Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.

Ricorda inoltre che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge.

Sulla predetta proposta sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di ieri, il trasferimento di sede della proposta, che risulta ora assegnata in sede legislativa alla VI Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), *relatore*, riprendendo le considerazioni espresse in occasione dell'illustrazione del provvedimento in sede referente, evidenzia come esso intenda impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Sottolinea quindi come la proposta di legge si ponga in piena continuità e coerenza con scelte già compiute dal Parlamento italiano, nonché con molte iniziative analoghe di altre Assemblee parlamentari, e si ispiri ai principi umanitari

che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che, attraverso le convenzioni internazionali, sono stati adottati da gran parte dei Paesi democratici.

In particolare, l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, secondo le definizioni recate dall'articolo 2.

Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalla proposta di legge, prescrivendo che essa emani apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, ed istituisca l'elenco delle società operanti nel settore di mine, submunizioni e munizioni. Inoltre si attribuisce alla stessa Banca d'Italia il potere di richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso le loro sedi, al fine di verificare il rispetto del divieto posto dall'articolo 1.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, prevedendo sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che

vi svolgono funzioni apicali, stabilendo per queste ultime sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI si riserva di intervenire eventualmente nel prosieguo della discussione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Prende altresì atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Propone quindi di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 18 dicembre prossimo, nel corso della quale si passerà alla votazione degli articoli ed alla votazione finale del provvedimento.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e abbinato C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa (*Discussione e rinvio – Adozione del C. 5613 come testo base*) 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinato C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 66

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 9.15.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e abbinato C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa.

(Discussione e rinvio – Adozione del C. 5613 come testo base).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che è stato assegnato in sede legislativa, il 12 dicembre 2012 il progetto di legge in discussione, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato. Sono state riassegnate altresì in sede legislativa le proposte di legge C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa, già assegnate alla Commissione in sede referente, vertenti su analoga materia. Avverte che la Commissione procederà nella seduta odierna alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presen-

tazione di eventuali emendamenti. Il testo base verrà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.

Ricorda quindi che la proposta di legge n. 5613, già approvata dall'omologa Commissione del Senato modifica all'articolo 1 la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Illustra quindi il contenuto della proposta, evidenziando che essa mira a risolvere i problemi derivanti dall'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Dopo aver indicato nel dettaglio, che la qualifica di restauratore viene attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, evidenzia che l'acquisizione dell'esperienza professionale viene considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali. Illustra quindi il resto del provvedimento, ricordando che per la qualifica di collaboratore restauratore, si prevede un'apposita procedura di selezione pubblica destinata a coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei titoli indicati nella proposta di legge. L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria. Propone quindi di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge n. 5613, nella convinzione che i ridottissimi tempi a disposizione per l'esame del provvedimento suggeriscono una adesione incondizionata al testo licenziato dalla 7 Commissione del Senato per dare risposta ai professionisti del restauro dei beni culturali.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge n. 5613.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) si dichiara favorevole al provvedimento, pur convenendo sull'esigenza di approvarlo in relazione ai tempi ridotti di esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di legge C. 5613, già approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, adottata come testo base e abbinata proposte di legge C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa, alle ore 9.30 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 9.40.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari di merito per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.45.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2012.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, invita il rappresentante del Governo a presentare all'inizio della seduta eventuali proposte di riformulazioni ovvero nuove proposte emendative, al fine di avere un congruo tempo per l'esame delle stesse. Preannuncia che i deputati Di Centa, Mazzuca, Granata, Lainati, Gianni, Frassinetti e Barbieri hanno sottoscritto il suo emendamento 7.20 e i suoi articoli aggiuntivi 7.024, 7.025 e 7.026.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, accogliendo l'invito del relatore, segnala in ogni caso che non intende presentare alcuna proposta emendativa o di riformulazione di emendamenti già presentati agli articoli 4, 5 e 6.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, prendendo atto che le proposte emendative indicate dal relatore sono state sottoscritte dagli onorevoli Di Centa, Mazzuca, Granata, Lainati, Giuseppe Gianni, Frassinetti e Barbieri, propone di accantonare, se non vi sono obiezioni, le proposte emendative presentate dal gruppo della Lega Nord per rispetto nei confronti dei presentatori che risultano assenti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal presidente.

Maria COSCIA (PD) concorda anch'ella con la proposta di accantonamento avanzata dal presidente.

La Commissione delibera quindi di accantonare le proposte emendative 4.3, 4.4 e 4.5.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Rivolta 4.3, osservando come esso possa contrastare con le disposizioni recate dalla legge n. 508 del 1999; si rimette alla valutazione della Commissione sugli identici emendamenti De Biasi * 4.7 e Rivolta * 4.2, osservando come andrebbe chiarito se tale volontà emendativa riguardi tutte le fondazioni liriche-sinfoniche o solamente alcune; si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento Rivolta 4.4, osservando che vi è più di un dubbio sull'esistenza di una fattispecie simile a quella regolata dall'emendamento in questione; si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento Zazzera 4.1, osservando come esso possa contrastare con le disposizioni recate dalla legge n. 508 del 1999; si rimette altresì alla valutazione della Commissione sull'emendamento Goisis 4.5, osservando che vi è più di un dubbio sull'esistenza di una fattispecie simile a quella regolata dall'emendamento in questione; si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento Siragusa 4.6, osservando come esso possa contrastare con le disposizioni recate dalla legge 508 del 1999; si rimette alla valutazione della Commissione sull'articolo aggiuntivo Barbieri 4.01, osservando come non esista attualmente personale nella condizione descritta nella proposta emendativa; raccomanda infine l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03, osservando come la previsione di un periodo sabbatico per i docenti non sia una novità nell'ordinamento delle istituzioni AFAM, e che lo scopo risiede nel recuperare fondi di ricerca per le istituzioni AFAM.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere contrario sull'emendamento Rivolta 4.3, mentre si rimette alle valutazioni della Commissioni sugli identici emendamenti De Biasi * 4.7 e Rivolta * 4.2. Esprime, quindi parere contrario

sugli emendamenti Rivolta 4.4, Zazzera 4.1 e Goisis 4.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Siragusa 4.6. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barbieri 4.1, in quanto esso consentirebbe un aggiramento del divieto di terzo mandato per i direttori delle istituzioni AFAM, provocando situazioni di disparità di trattamento. Esprime, poi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo del relatore 4.02, il quale, risultando oneroso, necessita di idonea copertura degli oneri finanziari, nonché sull'articolo aggiuntivo del relatore 4.03, in quanto prevede un accreditamento automatico delle istituzioni AFAM.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento De Biasi 4.7, di cui è cofirmataria.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sul criterio della « comprovata esperienza » di cui all'emendamento in discussione, segnalando la sua preoccupazione per il rischio di difficoltà di applicazione della norma.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA condivide le preoccupazioni dell'onorevole Scalera, essendo molto difficile, anche a livello internazionale, definire con una norma i termini di una « comprovata » esperienza nell'ambito in questione.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, prende atto di tale difficoltà e della consapevolezza segnalata anche dal rappresentante del Governo; alla luce del dibattito, cambiando il proprio parere esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Biasi 4.7 e Rivolta 4.2.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti De Biasi * 4.7 e Rivolta * 4.2 (*vedi allegato*).

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, ritira il suo emendamento 4.1, preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Siragusa 4.6.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, ribadisce al rappresentante del Governo la richiesta di chiarimenti in ordine all'emendamento Siragusa 4.6, al fine di accertare se esso contrasti con le disposizioni recate dalla legge n. 508 del 1999.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA chiarisce che l'emendamento Siragusa 4.6, non contrasta con le disposizioni recate dalla legge n. 508 del 1999.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, preannuncia la sua astensione sulla votazione relativa all'emendamento Siragusa 4.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento Siragusa 4.6 (*vedi allegato*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.01, chiede chiarimenti al Governo, ai fini di un suo accoglimento, anche alla luce del suo successivo emendamento 6.1.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ritiene che la norma richiederebbe un ulteriore approfondimento, in quanto non risulta chiaro il criterio previsto.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo in esame, ai fini di un suo ulteriore approfondimento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.01.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, in considerazione del parere del rappresentante del Governo chiede se possa esserci un ulteriore riflessione sui suoi articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA conferma il proprio parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4.02, mentre potrebbe esprimere parere favorevole sul

successivo articolo aggiuntivo 4.03, a condizione che sia riformulato mantenendo il solo comma 2.

Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 4.02 e propone di accantonare il successivo articolo aggiuntivo 4.03.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 4.02.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.03.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.03.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

- * **4. 7.** De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzearella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Sopprimere il comma 2.

- ***4. 2.** Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavalotto.

(Approvati)*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Nelle more dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegna-

mento delle discipline musicali nella scuola secondaria di I grado e di II grado, i Conservatori di musica presso cui sono presenti cattedre afferenti ai settori dell'area didattica possono attivare, senza nuovi o maggiori oneri, corsi di insegnamento nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica nell'ambito dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo e secondo livello.

- 4. 6.** Siragusa, De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzearella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	67
ALLEGATO 1 (Nota depositata dal Governo)	71
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	73

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)	75
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.45.

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Il sottosegretario Tullio FANELLI sottopone all'attenzione dei membri della Commissione una memoria scritta (*vedi allegato 1*) nella quale vengono illustrate le valutazioni critiche del Ministero dell'ambiente sul testo del provvedimento in esame e le proposte di modifica dello stesso.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, preliminarmente richiama l'importanza del parere che la Commissione si appresta ad esprimere, in considerazione del fatto che l'eventuale inserimento nello stesso di condizioni impedirebbe la prosecuzione dell'esame in sede legislativa e quindi l'approvazione definitiva del provvedimento, anche in ragione dell'ormai imminente fine della legislatura. Al tempo stesso, rileva che nell'articolato sono contenute molteplici disposizioni, in particolar modo quelle che incidono sulle competenze degli enti locali in materia di urbanistica e di

pianificazione del territorio, nonché quelle che dettano nuove disposizioni in materia di dragaggio e di riuso dei materiali di scavo, le quali necessitano di essere modificate al fine di renderle coerenti rispetto al quadro ordinamentale vigente. Dopo aver ringraziato il sottosegretario Fanelli per l'utile contributo portato all'individuazione delle criticità del testo all'esame della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che sottopone all'attenzione della Commissione (*vedi allegato 2*). Precisa che in tale proposta trova accoglimento anche la richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente di integrare il testo del provvedimento con l'inserimento di un ulteriore articolo finalizzato a promuovere la risoluzione di contenziosi in caso di inquinamento degli specchi acquei, non necessariamente di piccole e medie dimensioni, da idrocarburi e altre sostanze nocive.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ermete REALACCI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto da relatore e annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizioni dallo stesso formulata, auspicando che tale proposta venga tenuta in debito conto dalla Commissione di merito.

Armando DIONISI (UdCpTP) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto e per il contenuto della proposta di parere, rispetto alla quale preannuncia il proprio voto favorevole.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) prende atto con soddisfazione del fatto che nella proposta di parere formulata dal relatore trovano posto le osservazioni critiche svolte da molti colleghi e da lui stesso, nel corso del dibattito, soprattutto per quanto concerne gli effetti negativi del provvedimento sulle competenze urbanistiche degli enti locali. Auspica, per questo, che il provvedimento venga coerentemente mo-

dificato dalla Commissione di merito in modo da garantire la tutela del ruolo e delle attribuzioni costituzionalmente garantire dei comuni e delle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 16.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti: parere favorevole con condizione della I Commissione Affari costituzionali; parere favorevole della II Commissione (Giustizia); parere favorevole con condizione della V Commissione (Bilancio); parere favorevole con osservazione della VI Commissione (Finanze); nulla osta della IX Commissione (Trasporti); parere favorevole della X Commissione (Attività produttive); parere favorevole della XIII Commissione (Agricoltura); parere favorevole con condizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Fa presente che la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 29 novembre scorso, ha espresso un parere con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che, incidendo su una parte del testo oggetto di deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato, non potrebbe essere oggetto dell'esame in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento. In particolare, con la condizione recata dal parere della V Commissione si chiede di aggiornare la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 7 della proposta di legge, e precisamente il comma 5, facendo decorrere l'ambito temporale degli oneri medesimi dall'anno 2013 anziché dall'anno 2012, in considerazione dell'ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario in corso.

A tale proposito, ricorda che il principio di cui all'articolo 70, comma 2, del Regolamento, che mira a favorire la conclusione del procedimento legislativo attraverso un fisiologico, progressivo restringimento della materia oggetto dell'esame parlamentare – come precisato altre volte dalla Presidenza della Camera – deve essere rispettato al massimo grado, potendo cedere solo «a fronte di gravi ed obiettivi fatti nuovi sopravvenuti, quali il rischio di un'illegittimità costituzionale per carenza di copertura degli oneri» (lettera del Presidente della Camera del 24 ottobre 1991).

Precisa quindi che la prassi conosce casi di modificazioni degli articoli relativi alla copertura finanziaria quando tali modifiche risultavano indispensabili per garantire l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione e la coerenza ordinamentale del provvedimento. In particolare, segnala: il precedente della VIII Commissione che, in deroga all'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in considerazione della prevalenza della norma costituzionale (articolo 81), ha recepito una condizione della V Commissione incidente su una parte del testo non modificata dall'altro ramo del Parlamento recante autorizzazioni di spesa relative a un bilancio ormai scaduto (lettera del presidente della VIII Commis-

sione 17 marzo 1999); il precedente della IX Commissione Trasporti della Camera che, nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo delle proposte di legge C. 44 e abb., ha approvato, dopo aver chiesto la valutazione del Presidente della Camera, un emendamento per recepire nella sostanza una condizione del parere della V Commissione incidente su una parte del testo oggetto di doppia deliberazione conforme (lettera del presidente della IX Commissione 14 luglio 2010).

Aggiunge che, in considerazione di tale contesto, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, della VIII Commissione, nella riunione svoltasi in data 6 dicembre, ha convenuto sull'esigenza di adeguare il nuovo testo della richiamata proposta di legge all'indicazione della V Commissione, ritenendo che tale esigenza, derivante dal disposto dell'articolo 81 della Costituzione e dall'incongruità della norma recata al comma 5 dell'articolo 7, sia da considerare prevalente rispetto al principio sancito dall'articolo 70, comma 2 del Regolamento, che trova il suo fondamento soprattutto in ragioni di coerenza e di economia dei lavori parlamentari.

Aggiunge infine che tale esigenza di recepimento dell'indicazione della V Commissione, anche in deroga alla citata norma regolamentare, è stata positivamente valutata dal Presidente della Camera.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, formula, in recepimento delle condizioni recate, rispettivamente, dal parere della I Commissione e dal parere della V Commissione gli emendamenti 6.100 e 7.100 (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 7.100 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.100 e 7.100 del relatore.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, considerato che per le vie brevi è stata manifestata la disponibilità al trasferimento alla sede legislativa in relazione al testo del disegno di legge C. 3465-4290-B, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di tale trasferimento, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

Nuovo testo C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

ALLEGATO 1

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).**NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Negli ambiti portuali, stante la numerosità delle attività e dei traffici che ivi si svolgono, si verificano sovente inquinamenti anche di un certo rilievo, comportanti il coinvolgimento istituzionale del MATTM, quale « focal point nazionale », per le azioni di prevenzione e contrasto. Per tale ragione sarebbe opportuno attribuire un maggior peso specifico alla disciplina statale inserendo tra le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, alla fine, un esplicito richiamo alla « protezione ambientale, compatibilmente con le previsioni delle vigenti norme », e ciò coerentemente con le previsioni della legge 31 dicembre 1982 n. 979 recante « Disposizioni per la difesa del mare ». Secondo tale impostazione, coerentemente, le attività di vigilanza, controllo, sicurezza, devono godere di un'imprescindibile autonomia organizzativa rispetto alle attività amministrative e di gestione. Così al comma 5 del medesimo articolo 1, occorrerebbe aggiungere alla fine « con esclusione delle attività di vigilanza, controllo, sicurezza, anche ai fini di protezione ambientale svolte dall'Autorità Marittima ».

Si esprime un giudizio negativo sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, il quale modifica l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il subordinare alla sola compatibilità degli strumenti urbanistici vigenti la possibilità che il piano regolatore portuale contenga aree esterne per generiche esigenze di sviluppo delle autorità portuali, si ritiene determini un « forte sbilanciamento » nel quadro della necessaria sostenibilità ambientale della pianificazione delle opere, delle strutture portuali, in favore di sole necessità di carattere eco-

nomico. Mantenendo la formulazione di tale comma verrebbe ad essere di fatto estromessa ogni tipo di preventiva verifica sulla conformità alla pianificazione territoriale in generale, comprendente anche le esigenze di compatibilità con esistenti vincoli di natura paesistica, naturalistica, architettonica ed ambientale.

La previsione di una « Commissione *ad hoc* », appare in contrasto con le disposizioni in materia di « *spending review* » e in genere con le connesse esigenze di riduzione della spesa pubblica, si ritiene tuttora valida l'assegnazione delle attribuzioni in materia di piano regolatore portuale all'esistente Commissione VAS/VIA, in quanto essa costituisce la « sede naturale », quale organo consultivo del Ministero dell'ambiente, ove confrontare la compatibilità delle esigenze di sviluppo del porto con la necessità di salvaguardia ambientale.

Subordinare l'approvazione del piano regolatore portuale e quindi delle opere ivi contemplate alla sola valutazione ambientale strategica e « ove necessario » alla VIA, risulterebbe in contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie.

L'estensione dell'istituto del « silenzio assenso » ad un procedimento di natura ambientale, appare in contrasto con un consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale che ne prevede l'esclusione.

Sempre con riferimento all'articolo 3, il comma 14 in particolare non tiene conto delle competenze riservate al Ministero dell'ambiente:

il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006 richiama espressamente le competenze statali (riser-

vate al Ministero dell'ambiente) nelle materie disciplinate dalla sezione comprendente il citato articolo, ed in particolar modo relative ai profili di tutela dell'ambiente;

la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, si ritiene già rientri nell'ambito della gestione dei cosiddetti « servizi d'interesse generale » ad opera delle Autorità Portuali, di cui all'articolo 6 comma 1 della legge n. 84/1994 e del decreto ministeriale 14 novembre 1994;

la prevista generale esclusione delle aree del demanio portuale trascinerrebbe con sé anche la mancata possibilità di far valere le attribuzioni del Ministero dell'ambiente fatte salve in generale nella formulazione originaria del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006.

Tutto ciò premesso, si propone la soppressione dell'articolo 3, lasciando così in vita la precedente formulazione dell'articolo 5 della legge n. 84/1994.

Ad una attenta disamina dell'articolo 5, che introduce modifiche all'articolo 5-*bis* della legge n. 84/1994, in ragione delle attribuzioni, in specie regionali, stabilite dalla nuova formulazione dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006, si coglie lo spirito dettato dall'esigenza di semplificare la formulazione.

Al comma 6 si sancisce, con formulazione più snella, che gli aspetti tecnici connessi alle operazioni di dragaggio saranno disciplinati con apposito Decreto del Ministro, e questo decreto viene richiamato al comma 2, lett. *b*) per regolamentare le caratteristiche che devono possedere i materiali di dragaggio per essere idonei ad essere utilizzati per ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali, così come alla lettera *c*). Conviene mantenere questo richiamo in tutte le parti presenti per chiarezza.

La modifica all'articolo 5-*bis* comma 1, nella parte in cui sopprime le parole « previo parere della commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto

ambientale », deve intendersi come alleggerimento della forma espositiva senza con ciò compromettere la disciplina in materia di VIA. La verifica dell'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale viene effettuata comunque, in quanto adempimento necessario previsto dalla vigente legislazione comunitaria, la cui eliminazione espone l'Italia ad un probabile contenzioso comunitario. Tanto premesso si propone all'articolo 5-*bis*, di apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole « le operazioni di dragaggio » aggiungere le seguenti « nelle aree portuali e marino costiere »; al quarto periodo sostituire le parole « trenta giorni » con le seguenti: « sessanta giorni »;

al comma 2 dopo le parole « a seguito di separazione con metodi fisici » aggiungere le seguenti « devono essere gestiti nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: »;

al comma 2 lettera *a*) le parole « su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica » sono soppresse, come pure dopo le parole « ... refluiti nei corpi idrici » sono soppresse le parole « dai quali provengono ».

Al comma 2 lettera *c*) occorrerebbe mantenere le parole « con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 », visto che il medesimo richiamo è riportato in più punti dell'articolato.

Si caldeggia, con l'occasione, l'inserimento di un apposito articolo di notevole importanza per il MATTM, in quanto promuoverebbe la risoluzione di contenziosi ricorrenti, formulato come segue: « Nei porti sede di Autorità portuale, in caso di inquinamento degli specchi acquei di piccole e medie dimensioni da idrocarburi ed altre sostanze nocive, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 l'Autorità marittima interviene direttamente o mediante i concessionari all'uopo individuati per prevenirne, eliminarne o attenuarne gli effetti. I relativi oneri sono posti a carico dei responsabili dell'inquinamento se individuati, oppure rientrano nell'alea prevista nei disciplinari tecnici relativi alle predette concessioni ».

ALLEGATO 2

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta recanti « Riforma della legislazione in materia portuale », e adottato come testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, reca una specifica disciplina per la valutazione strategica ambientale del piano regolatore portuale, attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, previo parere di una Commissione appositamente istituita;

considerata sfavorevolmente la specifica procedura per la valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 5, e in particolare l'istituto ivi previsto del silenzio-assenso in caso di mancata adozione del parere motivato da parte della Commissione appositamente istituita;

considerato che l'istituzione della Commissione sopra richiamata si muove in una direzione diversa da quella indicata dal Governo in tema di *spending review* e si traduce – nonostante l'obiettivo della semplificazione delle procedure – in un depotenziamento del ruolo e delle funzioni di controllo ambientale a cui lo Stato è chiamato in ragione della normativa nazionale e soprattutto di quella europea;

rilevato altresì che, mentre ai sensi del Codice dell'ambiente i progetti per la realizzazione dei porti e dei piani regolatori portuali sono sottoposti, oltre che a

valutazione ambientale strategica (VAS), anche a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'articolo 3, comma 15, prevede che la VIA è effettuata dalla citata Commissione di nuova istituzione solo « *ove necessaria* »;

preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, in base alle quali, all'articolo 5, recante modifiche all'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la soppressione del riferimento al previo parere della Commissione VIA non determina alcuna eliminazione della verifica di assoggettabilità del progetto di dragaggio alla valutazione di

impatto ambientale, prevista dall'articolo 252 del codice dell'ambiente, espressamente richiamato all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994;

considerato, inoltre, che:

all'articolo 1, comma 5, si prevede che l'autorità portuale svolga un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale e che il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, possa convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto;

all'articolo 1, comma 6, si prescrive che all'interno delle circoscrizioni portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti amministrano in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;

giudicato negativamente che:

le procedure di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale (Piano), di cui all'articolo 3, non prevedono le necessarie forme di concertazione prima dell'adozione; la consultazione dei comuni interessati nella fase di formazione del Piano è solo facoltativa; non sono disposte adeguate forme di pubblicità e di divulgazione del Piano; è demandata all'esclusiva valutazione dell'autorità portuale la controdeduzione delle osservazioni al Piano; nell'approvazione del Piano il ruolo dei comuni interessati è limitato all'espressione di un motivato diniego nel termine tassativo di 90 giorni dalla richiesta, decorso il quale si applica il silenzio-assenso; in caso di parere negativo espresso nei termini, l'Autorità portuale indice una Conferenza di Servizi, che si esprime a maggioranza dei partecipanti;

all'articolo 3, comma 17, l'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'Autorità portuale, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza; in tal modo si attribuisce all'Autorità portuale la competenza in merito al rilascio dei titoli edilizi per opere di privati in ambito portuale; nulla si prevede in merito ai diritti comunali sugli oneri di costruzione;

in più punti, le norme contenute nel provvedimento appaiono lesive delle competenze degli enti locali in materia d'urbanistica e di pianificazione del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso l'articolo 1, comma 5, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 1;

2) sia soppresso l'articolo 3;

3) sia soppresso l'articolo 4;

4) sia modificato il vigente articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 nel senso di prevedere le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole «le operazioni di dragaggio» sono inserite le seguenti: «nelle aree portuali e marino costiere»;

al comma 1, quarto periodo, le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

al comma 2, dopo le parole «a seguito di separazione con metodi fisici» siano aggiunte le seguenti: «devono essere gestiti nel rispetto dei seguenti criteri e modalità»;

al comma 2, lettera a), siano soppresse le parole «su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica» nonché le parole «dai quali provengono»;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: «Nei porti sede di Autorità portuale, in caso di inquinamento degli specchi acquei da idrocarburi e altre sostanze nocive, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Autorità marittima interviene direttamente o mediante i concessionari all'uopo individuati per prevenire, eliminare o attenuarne gli effetti. I relativi oneri sono posti a carico dei responsabili dell'inquinamento, se individuati, o rientrano nell'alea prevista nei disciplinari tecnici relativi alle predette concessioni».

ALLEGATO 3

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata.

6. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 5, sostituire le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » con le seguenti: « per l'anno 2013 ».

7. 100. Il relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07559 Bergamini: Criteri di determinazione delle tariffe di parcheggio negli aeroporti ..	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-08018 Motta: Ritardo nella corresponsione ai dipendenti della Motorizzazione civile del compenso relativo alle prestazioni lavorative prestate fuori sede	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	81
5-08103 Ginefra: Inadeguatezza di un messaggio ai passeggeri diffuso tramite microfono da una <i>hostess</i> su un volo Ryanair da Parigi a Bari	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82
5-08493 Luciano Rossi: Tariffe applicate dalle compagnie aeree per il servizio di imbarco e custodia di armi e munizioni	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	83
5-05364 Bellanova: Mancato avvio del trasporto ecocompatibile tramite filovia nella città di Lecce.	
5-07777 Bellanova: Ipotesi di revoca del finanziamento statale destinato al trasporto ecocompatibile nella città di Lecce.	
5-07801 Ruggieri: Disagi e eventuali conseguenze economiche per il comune derivanti dalla mancata attivazione delle linee di trasporto ecocompatibile nella città di Lecce	78
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	84

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.10.

5-07559 Bergamini: Criteri di determinazione delle tariffe di parcheggio negli aeroporti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Deborah BERGAMINI (Pdl), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, della quale prende atto, ritiene che l'applicazione delle tariffe di parcheggio nelle aree aeroportuali sia paradossale, in quanto la gratuità della prima frazione di ora è del tutto annullata dall'applicazione di tariffe assai elevate per le ore successive a tale frazione che, soprattutto nei grandi aeroporti, è talmente breve da non consentire agli utenti di effettuare le operazioni di accompagnamento o di ripresa dei passeggeri. Nel fare l'esempio dell'aeroporto di Roma Fiumicino, in cui la prima mezz'ora di parcheggio è gratuita e poi è prevista la tariffa di

cinque euro orari, evidenza che tali tariffe, giudicate dagli stessi utenti del tutto inique e inaccettabili, generano comportamenti che incidono negativamente sulla gestione del traffico, dal momento che gli utenti escono dal parcheggio prima dello scadere della mezz'ora e sostano nelle vicinanze dell'entrata, intralciando il traffico di chi transita, per poter rientrare senza dover pagare quella che viene considerata una vera e propria gabella, a prescindere dal fatto che i relativi introiti vengano destinati all'abbattimento dei costi dei prodotti regolamentati. Auspica, in conclusione, che venga fatta una mappatura delle tariffe aeroportuali applicate nei vari scali nazionali e che vengano elaborate delle linee guida che possano costituire una indicazione utile per i gestori degli aeroporti, al fine di consentire loro di realizzare i giusti ricavi senza tuttavia affliggere i cittadini.

5-08018 Motta: Ritardo nella corresponsione ai dipendenti della Motorizzazione civile del compenso relativo alle prestazioni lavorative prestate fuori sede.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, nell'apprezzare lo sforzo costante compiuto dal sottosegretario Improta per fornire risposte puntuali e precise in merito alle questioni che gli vengono sottoposte, si dichiara tuttavia insoddisfatta della risposta fornita all'interrogazione a propria firma, giacché la complessità dell'*iter* burocratico definito dalla legge per il pagamento del cosiddetto «conto privato» ai dipendenti della motorizzazione civile non giustifica, a suo avviso, i notevoli ritardi che si sono accumulati nel pagamento dei compensi loro dovuti per le prestazioni effettuate fuori sede. Pur apprezzando l'impegno profuso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2012 affinché siano pagati i compensi del 2011, fa presente che i soli dipendenti dell'ufficio Motorizzazione della provincia

di Parma vantano un credito assai elevato se rapportato all'esiguità degli stipendi da essi percepiti, pari a oltre cinquantamila euro. Nel sottolineare la grande correttezza di tali dipendenti, che pur non avendo ricevuto i compensi per tali servizi continuano ad espletarli, trattandosi di servizi necessari ai cittadini – come ad esempio quelli concernenti lo svolgimento degli esami presso le società di consulenza automobilistica per il conseguimento delle patenti di guida – osserva che dovrebbe esserci una corrispondente correttezza da parte dello Stato nel remunerare i servizi prestati. Auspica, quindi, che tali emolumenti possano essere corrisposti nel più breve tempo possibile.

5-08103 Ginefra: Inadeguatezza di un messaggio ai passeggeri diffuso tramite microfono da una hostess su un volo Ryanair da Parigi a Bari.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, pur apprezzando la sollecitudine con la quale è stata data risposta all'atto di sindacato ispettivo da lui presentato, esprime riprovazione per il comportamento del comandante dell'aereo, che, essendo responsabile dell'equipaggio, avrebbe potuto intervenire al momento dell'ascolto di un così grave messaggio diffuso via microfono dalla hostess. Nell'evidenziare, peraltro, che le compagnie *low cost*, e in particolare il vettore Ryanair, percepiscono dagli enti locali sovvenzioni di importo assai elevato, volte ad incentivare il turismo attraverso il trasporto di passeggeri a basso costo e giudicando pertanto incongruente e scorretto il comportamento della hostess del volo Parigi Bari oggetto dell'interrogazione, auspica una maggiore vigilanza dell'Enac nell'ambito della sua competenza affinché non si ripetano episodi di analoga gravità.

5-08493 Luciano Rossi: Tariffe applicate dalle compagnie aeree per il servizio di imbarco e custodia di armi e munizioni.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge infine che, a suo parere, il contenimento delle tariffe relative al trasporto delle armi dovrebbe far parte della politica commerciale di ciascuna compagnia aerea, finalizzata alla fidelizzazione del cliente, come già accade per il trasporto di attrezzature sportive ingombranti, come ad esempio quelle relative al gioco del golf.

Luciano ROSSI (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, dalla quale si evince che non è possibile intervenire su una situazione a suo avviso del tutto indefinita, ossia caratterizzata dall'applicazione di tariffe variabili non parametrizzate al costo del servizio prestato. Nell'aggiungere, inoltre, che le compagnie aeree, e in particolare la compagnia di bandiera, spesso utilizzano, per il ritiro e il trasporto delle armi, personale non titolato alla gestione delle medesime, in luogo del personale di polizia come previsto dalla legge, giudica incomprensibile la richiesta da parte delle predette compagnie di un sovrapprezzo, che di fatto costringe i cittadini e persino le squadre olimpiche, che devono trasportare le armi utilizzate per le gare, a servirsi di compagnie straniere che non applicano affatto tariffe o applicano tariffe più contenute.

5-05364 Bellanova: Mancato avvio del trasporto ecocompatibile tramite filovia nella città di Lecce.

5-07777 Bellanova: Ipotesi di revoca del finanziamento statale destinato al trasporto ecocompatibile nella città di Lecce.

5-07801 Ruggeri: Disagi e eventuali conseguenze economiche per il comune derivanti dalla mancata attivazione delle linee di trasporto ecocompatibile nella città di Lecce.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, nel dichiararsi insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo ai due atti di sindacato ispettivo a sua firma, il primo dei quali risalente a settembre dello scorso anno, ritiene che la città di Lecce, che vanta un centro storico di grande pregio, sia stata deturpata dalla presenza del reticolo di fili elettrici necessari alla realizzazione del trasporto ecocompatibile attraverso filobus. Fa presente che i cittadini leccesi, pur non condividendo del tutto la realizzazione di tale infrastruttura, che danneggia pesantemente l'estetica della città, hanno accettato l'opera in ragione della sua ecosostenibilità ambientale e della facilitazione che da tali filobus sarebbe potuta derivare alla mobilità urbana. Ora però essi fruiscono di una sola delle tre linee in esercizio senza aver conseguito un reale miglioramento nella mobilità cittadina. Nell'esprimere, quindi, la propria contrarietà su un simile utilizzo improprio di risorse pubbliche, rileva che in un momento di grave difficoltà economica come quello attuale, in cui si cerca di attuare una politica di forte contenimento della spesa, sono stati sprecati 23 milioni di euro in una infrastruttura che, pur giudicata importante, almeno in parte non è mai stata messa in esercizio. A tale riguardo, ricorda che dei dodici filobus necessari alla realizzazione completa dell'opera, solo quattro sono stati messi in esercizio, mentre degli altri otto alcuni sono stati dichiarati inagibili a

causa della prolungata immobilità e altri non sono stati ancora messi in esercizio. Infine, nel giudicare incomprensibile il fatto che la commissione ministeriale incaricata di effettuare il controllo necessario al via libera al preesercizio non si sia presentata alla data convenuta, ossia il 19 settembre scorso, sottolinea con forza le numerose «distrazioni» che si

sono verificate rispetto al buon uso delle risorse pubbliche e alla loro destinazione al miglioramento della vita dei cittadini.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-07559 Bergamini: Criteri di determinazione delle tariffe di parcheggio negli aeroporti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante lamenta alcune criticità relative alle determinazioni delle tariffe dei parcheggi posti a ridosso delle aerostazioni.

In particolare, rileva che in taluni casi il tempo a disposizione per la sosta libera è troppo breve, specialmente negli aeroporti di grosse dimensioni, e che qualora si superi il limite della fascia oraria gratuita il corrispettivo delle tariffe è molto più alto rispetto a quelle praticate in altre aree di sosta.

Al riguardo, sulla base delle informazioni assunte, si evidenzia che la tematica posta non rientra fra gli aspetti sui quali l'ENAC – Ente nazionale per l'aviazione civile, ha competenze di vigilanza o approvazione.

Ciò, in quanto le entrate derivanti dalla gestione delle aree di parcheggio, qualificabili come entrate commerciali, non formano oggetto di regolamentazione nei contratti di programma, né nelle convenzioni di gestione aeroportuale che regolano i rapporti fra ENAC e gestore.

Da quanto sopra, con riguardo allo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante su quali siano i criteri dettati in tale materia ai gestori degli aeroporti, consegue che la determinazione delle tariffe dei parcheggi aeroportuali è rimessa alle relative società di gestione aeroportuale; si aggiunge, inoltre, che la gestione dei posti medesimi può essere svolta da

dette società direttamente ovvero da ditte o imprese di settore attraverso atti di subconcessione.

Per completezza di informazione ritengo, comunque, opportuno fare alcune precisazioni in merito all'incidenza dei ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi nell'ambito dei contratti di programma tra Enac e gestore.

Nei citati contratti di programma, vengono, tra l'altro, definiti i diritti aeroportuali, ovvero le tasse dovute dal vettore e dal passeggero a fronte dell'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, ai sensi dell'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005 e relativa legge di conversione. La misura di tali diritti è determinata per singoli aeroporti sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. In particolare, una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale per le attività non regolamentate (tra le quali tipicamente la cessione in uso di spazi aeroportuali e l'offerta di servizi come bar, ristorazione e parcheggi) svolte nell'ambito del sedime aeroportuale deve essere portato ad abbattimento dei costi dei prodotti regolamentati ovvero i diritti aeroportuali.

Conseguentemente, anche se in via di principio la gestione dei parcheggi non è direttamente assoggettata a regolamentazione tariffaria, tuttavia gli extra ricavi riferibili a tali attività vengono ricondotti a beneficio dell'utenza, in termini di abbattimento dei costi dei diritti aeroportuali.

ALLEGATO 2

5-08018 Motta: Ritardo nella corresponsione ai dipendenti della Motorizzazione civile del compenso relativo alle prestazioni lavorative prestate fuori sede.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante è stata già oggetto di atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Come è noto, la procedura contabile prevista dalla legislazione vigente per la riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata del bilancio statale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Secondo tale disciplina il Ministero interessato, nel caso di specie il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze una richiesta di riassegnazione delle somme affluite in entrata.

Di seguito viene predisposto il decreto di riassegnazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto a controllo e registrazione della Corte dei conti.

Una volta disponibili sul capitolo di spesa, le risorse finanziarie sono quindi gestite dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Detta procedura di riassegnazione si presenta piuttosto articolata, con il conseguente protrarsi della stessa per il periodo di tempo necessario agli adempimenti legislativamente richiesti.

In tale quadro, la materiale disponibilità delle somme sul capitolo di spesa destinato alla copertura finanziaria del

«conto privato» non è immediata, in quanto subordinata, come detto, alla verifica della regolarità contabile da parte degli organi di controllo.

In particolare, per quanto concerne lo specifico quesito dell'Onorevole interrogante circa la possibilità di rendere quanto prima disponibili le risorse relative a detto «conto privato», si rende noto che lo stanziamento di bilancio, per l'anno 2012, sul Capitolo 1284 «Indennità di missione, compensi e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento degli esami, delle verifiche e delle certificazioni riguardanti veicoli a motore, i conducenti, nonché le officine incaricate delle revisioni periodiche eccetera», ha consentito di trasferire fondi, ai sensi della legge n. 908 del 1960, a favore delle Sedi periferiche – Direzioni Generali Territoriali –, per il pagamento delle missioni e del compenso per lavoro straordinario, per il periodo 1° novembre 2011-febbraio/marzo 2012, mentre sono in corso di trasferimento le somme per il pagamento dei medesimi emolumenti, fino ad aprile/maggio 2012.

Sono altresì già a disposizione presso le Ragionerie Territoriali i fondi per il pagamento di tutte le competenze maturate e non pagate, fino al 31 ottobre 2011.

ALLEGATO 3

5-08103 Ginefra: Inadeguatezza di un messaggio ai passeggeri diffuso tramite microfono da una hostess su un volo Ryanair da Parigi a Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo spiacevole messaggio di accoglienza pronunciato dall'hostess di bordo dell'equipaggio del volo Ryanair Parigi-Bari del 7 ottobre scorso è stato interessato l'ENAC al fine di verificare le circostanze e le eventuali determinazioni poste in essere nei riguardi della Compagnia.

L'Ente, sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati, ha comunicato che la Compagnia aerea, come già noto all'Onorevole interrogante, ha porto le proprie scuse ufficiali per il comportamento

scorretto tenuto nel singolo caso dal suo personale di cabina.

In relazione, poi, alle possibili misure assunte nei riguardi di tale Compagnia, l'ENAC ha reso noto che la Ryanair è titolare di licenza rilasciata da altro Stato membro cui compete, in via esclusiva, la relativa sorveglianza.

In tale quadro, in assenza di specifica competenza al riguardo, pur convenendo sulla assoluta gravità dell'affermazione, non si può che auspicare che simili deplorabili episodi non abbiano più a ripetersi.

ALLEGATO 4

5-08493 Luciano Rossi: Tariffe applicate dalle compagnie aeree per il servizio di imbarco e custodia di armi e munizioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, il Regolamento comunitario 4 marzo 2010, n. 185, relativo alla sicurezza dell'aviazione civile, prevede il divieto di trasporto nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili, di armi, fatte salve le norme di sicurezza, che, per il nostro Paese, sono contenute nella legge 23 dicembre 1974, n. 694. L'articolo 1 di tale legge, infatti, prevede, tra l'altro, che le armi sono imbarcate e custodite, a cura del comandante o di altro membro dell'equipaggio da questi delegato, nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.

Per quanto attiene, invece, alle tariffe applicate dalle compagnie aeree per il trasporto delle armi, si richiama la normativa comunitaria relativa alla prestazione dei servizi aerei nella Comunità e, in particolare, le disposizioni in materia di tariffe.

L'articolo 22 del regolamento comunitario 24 settembre 2008, n. 1008 prevede, infatti, che i vettori aerei comunitari e, per reciprocità, i vettori aerei dei Paesi terzi, fissano liberamente le tariffe aeree per

passaggeri e merci, ad eccezione del caso degli oneri di servizio pubblico, previsti dall'articolo 16 del regolamento medesimo. Allo stesso tempo, il medesimo articolo 22 stabilisce che gli Stati membri non possono operare discriminazioni in base alla nazionalità o all'identità dei vettori aerei, consentendo ai vettori aerei comunitari di fissare tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei tra il proprio territorio e un paese terzo.

Pertanto, in base al regime di liberalizzazioni di cui al citato Regolamento, non residuano possibilità di intervento per indirizzare le politiche tariffarie e di traffico delle Compagnie aeree.

Per quanto sopra evidenziato, non si ravvisano margini per prevedere deroghe di alcun tipo per ciò che concerne le tariffe relative al trasporto di armi, ed in particolare di quelle ad uso sportivo, essendo la materia rimessa esclusivamente alle valutazioni commerciali del vettore e, dunque, non assoggettabile a regolamentazione da parte dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile).

ALLEGATO 5

**5-05364 Bellanova: Mancato avvio del trasporto ecocompatibile
tramite filovia nella città di Lecce.****5-07777 Bellanova: Ipotesi di revoca del finanziamento statale
destinato al trasporto ecocompatibile nella città di Lecce.****5-07801 Ruggeri: Disagi e eventuali conseguenze economiche per il
comune derivanti dalla mancata attivazione delle linee di trasporto
ecocompatibile nella città di Lecce.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il sistema di trasporto ecocompatibile ad alimentazione elettrica al servizio del centro storico di Lecce è impostato sulla realizzazione di tre linee filoviarie con tratti in marcia autonoma. I lavori sono stati terminati nel marzo del 2009 e da allora, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, si sono accumulati notevoli ritardi, ingenerati da problematiche di diversa natura, sull'apertura al pubblico esercizio.

In merito, informo, che il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricevute le designazioni dei vari Enti interessati, in data 8 settembre 2011 ha provveduto ad istituire la Commissione di agibilità per l'apertura al pubblico esercizio del « Sistema di trasporto ecocompatibile ad alimentazione elettrica della Città di Lecce », allo scopo di coordinare le verifiche e prove funzionali, ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza.

Detta Commissione si è insediata in data 2 dicembre 2011 ed ha terminato le sue attività il 2 gennaio 2012.

In data 3 gennaio 2012, l'Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi di Bari (U.S.T.I.F. – Organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dipendente dalla D.G. della Motorizzazione

Civile) ha concesso il Nulla Osta Tecnico all'apertura al pubblico esercizio di tale Sistema limitatamente alla linea 3 (Stazione Centrale-Porta Napoli); il sistema è entrato in servizio nei giorni successivi.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, l'U.S.T.I.F. ha richiesto al comune di Lecce, tra l'altro, di elaborare un documento di programmazione certa sull'apertura dell'impianto nel suo complesso comprensivo delle Linee 1 e 2, essendo ormai ampiamente superato il termine ultimo (31 luglio 2011), fissato dalla Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.) per l'apertura all'esercizio.

In data 2 febbraio 2012, la competente D.G. del Trasporto pubblico locale, nel condividere i contenuti delle richieste espresse dall'U.S.T.I.F. di Bari, ha ribadito l'urgenza di acquisire informazioni certe per il prosieguo delle attività connesse all'apertura delle Linee 1 e 2.

Informo, altresì, che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1° marzo 2012 è stata pubblicata la delibera n. 90/2011 con la quale il CIPE ha raccomandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di « adottare ogni iniziativa per la messa in esercizio del sistema filoviario di Lecce, di informare, essendo ormai decorso il termine indicato dalla C.A.V., nella seduta del 9 marzo 2011, per l'apertura al pubblico del servizio di trasporto, la Procura della

Corte dei Conti anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità erariali; di valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale revoca parziale del contributo assentito».

Di seguito, non essendo pervenute risposte esaustive dal comune di Lecce in merito alla tempistica di attivazione delle linee 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto, in conformità a quanto previsto dalla suddetta Delibera C.I.P.E., ad informare la Procura della Corte dei Conti sull'andamento delle attività ed ha altresì sottoposto, in data 30 maggio 2012, alle valutazioni della C.A.V. le problematiche inerenti l'attivazione dell'impianto nella sua complessità.

In particolare, la C.A.V. ha ritenuto di sottoporre all'attenzione del C.I.P.E. la proposta di revoca della quota parte di contributo afferente le opere e le forniture non ancora immesse in esercizio.

Il Ministero ha costantemente informato il comune di Lecce del processo in corso sollecitandolo ripetutamente a porre in atto tutte le attività necessarie all'apertura all'esercizio delle due linee non ancora attive.

Nel settembre 2012, successivamente alla trasmissione da parte del comune di Lecce di proposte atte alla risoluzione delle problematiche ostative all'attuazione delle opere, è stata valutata da parte della competente Direzione generale l'ipotesi di stralciare temporaneamente dalle determinazioni del C.I.P.E. la proposta di revoca del finanziamento per la filovia di Lecce.

La proposta di stralcio è stata formalizzata in data 14 settembre 2012, con nota del Vice Ministro Ciaccia, con cui è stata rappresentata «la possibilità di un temporaneo rinvio del definanziamento, previa verifica a breve termine della con-

creta attuazione» da parte del Comune interessato «degli adempimenti necessari, da effettuarsi a cura della citata Direzione Generale». Successivamente, la Commissione di Agibilità ha ripreso le proprie attività, propedeutiche al rilascio da parte dell'U.S.T.I.F. del Nulla Osta all'apertura all'esercizio della Linea 1 della filovia.

In data 29 ottobre 2012, l'U.S.T.I.F. di Bari ha autorizzato l'espletamento del pre-esercizio sulla Linea 1 per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Sulla base delle informazioni assunte presso detto U.S.T.I.F., comunico che la fase di pre-esercizio risulta ultimata senza particolari criticità. Inoltre, è stato completato il programma formativo di n. 14 agenti della SGM (Società Gestione Multipla S.p.A.) per il conseguimento dell'idoneità alla condotta dei filoveicoli, al fine di garantire un numero di autisti congruo per le due linee.

Considerato quanto esposto, l'immissione in servizio della Linea 1 avverrà presumibilmente entro fine anno.

Per quanto attiene, poi, alla Linea 2 (l'ultima delle tre previste da aprire al pubblico servizio) si prevede, in un tempo di circa 90 giorni, di esperire i necessari controlli, attivare il programma di formazione per gli ulteriori autisti filoviari ed espletare almeno trenta giorni di pre-esercizio.

Per quanto concerne, infine, i rotabili, faccio presente che tutti i 12 mezzi sono presenti a Lecce ad eccezione di uno, già immesso in servizio, che è stato riportato in Belgio presso il costruttore, per il ripristino di alcuni componenti elettronici; rimane da perfezionare l'immissione in servizio di quattro mezzi per completare l'intero parco.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Esame nuovo testo C. 4240-B Lanzarin ed abb., approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	86
Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565 ed abb., approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565 ed abb., approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	97
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Esame nuovo testo C. 4240-B Lanzarin ed abb., approvata dalla Camera e modificata dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, avverte che, la X Commissione deve esprimere un parere, alla VIII Commissione Ambiente, sul nuovo testo della proposta di legge Lanzarin, C.4240-B, riguardante modifiche al codice ambientale

(d.lgs. n. 152 del 2006), approvato dalla Camera, modificato dal Senato ed ulteriormente modificato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati.

Ricorda che sul testo in prima lettura, composto originariamente solo da 3 articoli, la X Commissione ha espresso un parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2012.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura è stato ampiamente integrato in sede referente al Senato, secondo quanto si legge nella relazione presentata in Assemblea, con lo scopo di arricchire il codice ambientale, per recepire modifiche della normativa europea e tenere conto di problematiche sorte a livello nazionale.

La proposta di legge in esame, che dopo l'esame in sede referente in seconda lettura alla Camera dei deputati, si compone ora di 36 articoli, reca il nuovo titolo « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale ».

Tutte le disposizioni introdotte, sempre come si legge nella relazione presentata in assemblea al Senato, sono riconducibili all'unica finalità di favorire le attività di imprese e famiglie a tutela della qualità ambientale.

In particolare il Senato ha introdotto 23 articoli nuovi (da 4 a 26) alcuni dei quali recano un contenuto analogo a disposizioni inserite nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 e poi soppresse nel corso dell'esame alla Camera.

Si tratta di disposizioni che in gran parte modificano il citato Codice ambientale e precisamente la Parte IV in materia di rifiuti.

Venendo ai contenuti specifici del provvedimento, l'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dall'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose.

L'articolo 2, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 6 dell'articolo 179 del Codice, integrandolo con una disposizione volta a garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti in esso prevista.

Il testo vigente del comma 6 prevede, infatti, che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

L'articolo in esame introduce:

L'obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico;

la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti nei casi di violazione di tale obbligo.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente il cui contenuto è analogo ad alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure urgenti in materia ambientale, e soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera, in materia di gestione dei rifiuti.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, novella la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del D.Lgs. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) al fine di escludere, dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice, il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

L'articolo 5, che non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, stabilendo che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni stesse.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce la lettera f-bis) nell'articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), al fine di aggiungere un nuovo criterio per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

Si ricorda che l'articolo 200 del D.Lgs. 152 del 2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata per ATO (definiti dai piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti previsti dal precedente articolo 199 del medesimo decreto) e de-

finisce, al comma 1, lettere da *a*) a *f*), i criteri per la delimitazione degli ATO medesimi.

Secondo quanto stabilito dall'articolo, può diventare autorità d'ambito a tutti gli effetti l'azienda di gestione dei rifiuti, costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, a condizione che la medesima azienda:

derivi dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 267/2000;

risulti dall'integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino;

serva una popolazione di almeno 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali.

La nuova lettera *f-bis*) stabilisce, inoltre, che il conferimento dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti, nei casi qui disciplinati, avvenga direttamente all'azienda, anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 138/2011. L'articolo 6 prevede inoltre che i contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza.

Viene infine concessa la facoltà, per singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda, di entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

L'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

In estrema sintesi il testo vigente del comma 2 dell'articolo 202 prevede che i soggetti partecipanti alla gara devono formulare proposte di miglioramento della gestione e di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, proponendo un proprio

piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

La novella apportata dalla lettera *a*) è finalizzata ad indicare i seguenti obiettivi che devono essere prioritariamente considerati, dai partecipanti alla gara, nel piano che ognuno di essi deve presentare:

a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare;

b) diffusione del compostaggio domestico;

c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali;

d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto;

e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili.

Al comma 3 dell'articolo 202, che disciplina i criteri di valutazione delle proposte di miglioramento della gestione presentate dai partecipanti alla gara, viene aggiunto dalla lettera *b*) un periodo in base al quale, al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

La lettera *c*) riscrive il comma 4 dell'articolo 202 che disciplina il conferimento, ai soggetti affidatari, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio.

Rispetto al testo vigente viene previsto che: la proprietà di tali impianti e dotazioni possa essere non solo degli enti locali ma anche delle forme associate di enti locali; il conferimento ai soggetti affidatari non avvenga necessariamente tramite comodato (quindi essenzialmente in modo gratuito), ma possa avvenire anche a titolo oneroso.

L'articolo 8 aggiunge un comma 3-bis all'articolo 205 del Codice allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. La norma precisa che tali materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 del citato articolo 205, in base al quale in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari a una percentuale minima del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012.

L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame al Senato ampliandone di fatto l'ambito di applicazione, in quanto prevede che la raccolta delle associazioni di volontariato non è più limitata ai prodotti e materiali che non sono rifiuti.

L'articolo 9 reca un contenuto analogo ad alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012 e soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera.

Il comma 1 introduce nel Codice ambientale l'articolo 213-*bis* che prevede l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dagli artt. 208 e seguenti del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambien-

tali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.

L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2 dell'articolo 228, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale), prevede che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso costituisca parte integrante del corrispettivo di vendita; sia assoggettato ad IVA; debba essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della cessione del prodotto.

L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, con alcune modifiche al comma 9 dell'articolo 242 del D.lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale), è volto ad ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati.

Viene infatti previsto che siano comprese, tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione o di messa in sicurezza, anche le strutture interrato oltre agli impianti e reti tecnologiche.

Alle stesse condizioni, ovvero purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, vengono altresì consentiti interventi di adeguamento degli impianti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti relativi all'AIA (autorizzazione integrata ambientale) di cui agli artt. 29-*bis* e seguenti ed all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 e seguenti del Codice ambientale.

L'articolo 12, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Tali impianti vengono infatti inseriti all'interno dell'allegato IV alla parte V del Codice, che contiene l'elenco degli impianti e attività in deroga.

L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca, al comma 1, una disposizione che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, prevede, per i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), la possibilità del loro utilizzo nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che le aree sulle quali insistono i materiali di scavo di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, siano restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente i risultati della caratterizzazione, validati dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

L'articolo 14, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per l'utilizzo dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo analoghe a quelle dettate dall'articolo 13 per i materiali di scavo provenienti dalle miniere.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, infatti, che i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei siano utilizzabili, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.

Lo stesso comma prevede che tale utilizzo sia possibile a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in funzione delle destinazioni d'uso.

Il successivo comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, siano utilizzabili anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede le seguenti novelle al D.Lgs. 49/2010 di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni:

a) viene modificata la definizione di « alluvione » recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea;

b) viene corretto un errore materiale insito nell'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto, ove si fa erroneo riferimento ai « riesami svolti a norma dell'articolo 13 », mentre tali riesami sono disciplinati dall'articolo 12 del medesimo decreto.

L'articolo 16 reca una serie di novelle in materia di gestione dei rifiuti.

Il comma 1 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, relativo alla facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal medesimo articolo 14. Il comma 2 novella il comma 29 dell'articolo 3 della legge 549/1995 relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dal comma 24 del medesimo articolo. In particolare, il comma in esame elimina i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica previsti dal comma 29. Il comma 3 sostituisce la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di

adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010. Il comma 4 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli.

Il comma 5 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 6 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, alle seguenti condizioni:

rilascio della prevista autorizzazione regionale (senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale);

sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (l'articolo 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006 detta le condizioni che una certa sostanza deve soddisfare per poter essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto);

rispetto delle norme tecniche di settore;

utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

L'articolo 17 reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d'ora in avanti RAEE) per la cui raccolta la normativa vigente reca una specifica regolamentazione.

In particolare, si provvede a modificare la disciplina riguardante:

il raggruppamento dei RAEE prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta;

la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi.

I commi da 1 a 4 dell'articolo in esame ripropongono fedelmente le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 13-16, dell'A.C. 4999 (risultante dall'approvazione da parte del Senato dell'A.S. 3111), sopresse durante l'esame in sede referente alla Camera. Il comma 5 novella l'articolo 10, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 151/2005. L'articolo prevede la possibilità – fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1°, cioè i grandi elettrodomestici, fino al 13 febbraio 2013 – per il produttore di RAEE di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Il comma in esame, sopprimendo i termini previsti, rende la disposizione permanente. L'articolo 18, introdotto durante l'*iter* al Senato, dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. In caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di tale Ministero. L'articolo 19, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) pubblici sul proprio sito istituzionale l'andamento

effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del MATTM o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso MATTM, fermi restando gli obblighi di pubblicazione vigenti. Tale disposizione reca un contenuto identico a quello dell'articolo 3-sexies inserito nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente soppresso nel corso dell'esame alla Camera. Inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente è tenuto a presentare al Parlamento una relazione illustrativa su tale andamento che quantifica i fondi effettivamente riassegnati.

L'articolo 20, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una norma riguardante l'applicazione della lettera e) del comma 12 dell'articolo 2 della L. 481 del 1995 ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite dal comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Ai sensi della norma in esame, la lettera e) – nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare tariffe e parametri di riferimento nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale – si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, di cui non vengono specificati le modalità e i termini per l'emanazione.

Con il comma 1 dell'articolo 21, inserito durante l'esame al Senato, viene disposto che, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, vengano attribuite all'Ispettorato generale – istituito dall'articolo 17, comma

2, del decreto legge n. 195 del 2009 – le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Il comma 1 precisa, inoltre, che fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del MATTM previsti con l'articolo 1, comma 3, decreto legge n. 138 del 2011 ai fini della riduzione della spesa pubblica, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 coordina, pertanto, l'istituzione dell'Ispettorato con le norme sull'organizzazione dei Ministeri recate dal D.lgs. n. 300/1999 e, in particolare con l'articolo 37, comma 1, sull'ordinamento del Ministero dell'ambiente prevedendo che anche l'Ispettorato, analogamente alle direzioni, venga coordinato da un Segretario generale.

L'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emani, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento per la gestione dei materassi dimessi specificando: le modalità di recupero; l'introduzione di meccanismi che, in osservanza della normativa nazionale e comunitaria, favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011 che attribuisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La novella è diretta a prevedere che il provvedimento d'attuazione possa essere proposto, non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle poli-

tiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012 (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese (PMI). La prima modifica, con la sostituzione integrale della lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 14, prevede, non più la soppressione, ma la razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese in possesso della medesima certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO prevista dalla vigente lettera *f*), ma aggiungendo che il possesso di tale certificazione deve essere comunicato dalle imprese stesse alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Da ultimo, ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale si considerano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. La seconda modifica, con una novella al comma 6 dell'articolo 14, esclude dalle misure di semplificazione previste dallo stesso articolo in materia di controlli sulle imprese, oltre alle attività di controllo in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sul lavoro, anche i controlli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. L'ultima modifica riguarda l'articolo 23, relativo all'istituzione di un'autorizzazione unica ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese (PMI), escludendo da tale disciplina non solo l'AIA come dispone la norma vigente, ma anche la valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame al Senato, con l'introduzione di un comma 1-*bis* all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, dispone che le spese relative alle attività di accerta-

mento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli per l'attuazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001, siano a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti.

L'articolo 26, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 del 2002 (convertito dalla L. 28 del 2012), recanti disposizioni in materia di matrici materiali di riporto, ripristinando nella sostanza il tenore che le disposizioni suddette avevano nel testo del decreto risultante dalle modificazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura (cfr. testo dell'A.C. 4999).

Segnala, infine che la Commissione di merito ha introdotto, nella seduta del 27 novembre u.s., ulteriori 10 articoli nel testo in esame (nuovi articoli da 27 a 37), contenenti una serie di profonde ed ulteriori modifiche al citato Codice ambientale in varie materie.

In estrema sintesi si segnalano, fra le altre, in particolare le modifiche in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (articolo 27), in materia di procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza (articolo 31), della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo nei cantieri di minori dimensioni (articolo 32), di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (articolo 33), di accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (articolo 34) nonché le modifiche in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato (articolo 37).

In conclusione, in considerazione dell'ampia condivisione emersa fra i gruppi parlamentari nell'ambito della Commissione di merito propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**C. 5565 ed abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, ricorda che, la XIII Commissione Agricoltura ha iniziato l'esame di un progetto di legge recante norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565), già approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante, del quale intende chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel regolamento (CE) n. 182/2009. I commi 1-3 recano indicazioni in merito alla dimensione dei caratteri utilizzati in etichetta, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione. I commi 4 e 5 confermano l'obbligo dell'uso del termine « miscela », per le miscele, pur lasciando impregiudicato l'uso sostitutivo di riferimenti analoghi. Se utilizzato tuttavia, il termine « miscela » dovrà comparire con « diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo », alle altre indicazioni ed alle denominazioni di vendita ».

L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini, definendo esso stesso le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche (individuazione ed utilizzo degli utensili, selezione dei lotti e prelevamento dei campioni, condizioni fisiologiche dell'assaggiatore, redazione di un verbale).

L'articolo 3 reca una ulteriore modifica al citato articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, inserendo un comma diretto a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale. Per tale categoria di oli, il comma 1-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha introdotto il limite di 30 mg/kg per gli esteri di acidi grassi (ovvero i metil esteri + etil esteri degli acidi grassi). Il superamento di tale valore comporta l'avvio automatico da parte delle autorità nazionali di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa, mettendo in atto i controlli previsti dal reg. (CE) n. 882/2004 sulle diverse fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione dei prodotti. Il regolamento (CEE) n. 2568/91 ammette valori fino a 75 mg/kg, elevabili finanche a 150 mg/kg, e purché il rapporto metil esteri e etil esteri sia inferiore o uguale a 1,5.

L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni sulle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli. Sono considerati tali l'uso di diciture, di immagini e di simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli articoli 21-23 del codice del consumo, l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive, nonché l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative e le sanzioni nell'ipotesi di reato.

Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.

Novellando la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta una sanzione penale per l'ille-

cito uso del marchio delineato dal comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ora qualificato come illecito amministrativo. La norma si riferisce alla condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Con l'articolo 7 è stabilito *ex lege* il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Viene inoltre sancito il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori: privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

L'articolo 8 ribadisce il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990, dettando disposizioni particolari per il mercato dell'olio d'oliva. In particolare, si prevede che l'Autorità vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto. Inoltre, si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga il predetto potere di vigilanza sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.

L'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della

comunità dei prodotti necessari per produrre altri evitando doppie imposizioni; in particolare, sono dettate alcune condizioni per evitare che l'applicazione del regime si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d'oliva (anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extraeuropei) siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente: l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il decreto-legge n. 282 del 2006 aveva previsto con l'articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

L'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.

La vendita sottocosto, regolata con l'articolo 11, sarà consentita una sola volta l'anno; dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l'esercizio di vendita; sarà vietata se l'esercizio – o il gruppo – detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.

L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse.

L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.

L'articolo 14 prevede misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi. In particolare, ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini prima indicati, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Infine, si novella l'articolo 266 del codice di procedura penale aggiungendo tra quelli per cui è consentito l'uso di intercettazioni telefoniche i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.), introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.).

L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistenti sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

L'articolo 16 rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza farà seguito: il divieto di commercializzare la produzione; l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 e 3.000 euro; l'applicazione della medesima sanzione pecuniaria alle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, per i quantitativi di oli o olive i cui produttori non siano in regola con il fascicolo aziendale.

In conclusione, considerato che il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità presso la Commissione agricoltura del Senato, e data la ristrettezza dei tempi per deliberare un parere in tempo utile alla XIII Commissione della Camera, propone di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritiene che non si possa procedere immediatamente alla deliberazione del parere perché è necessario approfondire il contenuto della proposta di legge in titolo che, a suo avviso, presenta notevoli criticità.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che la Commissione Agricoltura attende il parere della X Commissione per procedere all'esame della proposta di legge in sede deliberante. Rinvia pertanto, dopo la conclusione dell'esame del decreto-legge sull'ILVA, previsto nella giornata odierna, il seguito del dibattito.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 17.15

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565 ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella precedente seduta odierna.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime numerose perplessità sul parere proposto, pur considerando condivisibile il principio della tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini. Ritiene che il provvedimento in esame presenti profili problematici per le imprese tra i quali la dimensione dei caratteri utilizzati nell'etichettatura, le sanzioni previste per l'illecito uso del marchio, le novelle al codice di procedura penale quasi si trattasse di delitti di mafia. Preannuncia pertanto voto contrario sulla proposta di nulla osta.

Federico TESTA (PD), nel condividere i timori espressi dall'onorevole Vignali relativamente alle conseguenze che il provvedimento in esame potrebbe avere sulla vita delle imprese, rileva tuttavia che, allo stato attuale, è spesso impossibile capire se un olio extravergine italiano sia stato prodotto con olive straniere. Ritiene pertanto opportuno prevedere una regolamentazione per evitare truffe e contraffazioni e tutelare i produttori seri.

Raffaello VIGNALI (PdL) ribadisce il proprio giudizio nettamente contrario sul provvedimento in esame e ritiene preferibile non avere nessuna regolamentazione del settore piuttosto che una legge che, pur basata su un principio condivisibile, è scritta male, danneggia i produttori onesti e presenta un impianto vessatorio per le imprese.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 17.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.	
7-01063 Farina Coscioni: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00220</i>) ..	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione n. 8-00220</i>) ..	101

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	104
ERRATA CORRIGE	100

RISOLUZIONI

Giovedì 13 dicembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.

7-01063 Farina Coscioni: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00220).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Gino BUCCHINO (PD) fa presente di aver proceduto, insieme alla collega Farina Coscioni, a predisporre una proposta di testo unificato in cui confluiscono le due risoluzioni da essi presentate, entrambe volte al mantenimento dei parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2001. Procede, quindi, all'illustrazione di tale proposta, volta ad impegnare il Governo ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinché il decreto legislativo n. 31 del 2001,

che ha recepito la direttiva europea 98/83/CE per quanto riguarda la potabilità delle acque destinate al consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali è noto che non esistono soglie di sicurezza, e a revocare quindi lo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al richiamato decreto legislativo relativamente ai requisiti di potabilità, tenuto conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

Evidenziando il fatto che si tratta di un testo privo di connotazioni ideologiche, ne auspica pertanto l'approvazione da parte di tutti i componenti della Commissione nonostante il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), condividendo le considerazioni fatte dal deputato Bucchino, evidenzia l'importanza di addivenire all'approvazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, conseguente a numerosi atti di sindacato ispettivo presentati sul tema. Auspica altresì un mutamento del parere da parte del Governo sul nuovo testo, che in ogni caso sarà posto in votazione.

Lucio BARANI (Pdl) aggiunge la propria firma alla proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime parere contrario sulla proposta di testo unificato, per le ragioni già addotte nella seduta di ieri.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00220 (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

Testo unificato C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati cinque emendamenti al testo unificato delle proposte di legge, adottato dalla Commissione come testo base (vedi allegato 2).

Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere i pareri.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.1; invita altresì al ritiro i presentatori dei restanti quattro emendamenti.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palagiano 1.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Sabina FABI (LNP) ritira l'emendamento Laura Molteni 1.1, di cui è cofirmataria.

Lucio BARANI (Pdl) sottoscrive l'emendamento Palagiano 2.1 e lo fa proprio, in assenza del presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.1, fatto proprio dal deputato Barani (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palagiano 2.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Sabina FABI (LNP) ritira l'emendamento Laura Molteni 3.1, di cui è cofirmataria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge nn. 3367 Codurelli, 5183 Patarino e 5575 Laura Molteni, quale risultante

dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari n. 754 del 12 dicembre 2012, a pagina 156, seconda colonna, alla diciottesima e alla ventiquattresima riga, sostituire le parole « 13.05 » con le seguenti « 15.05 ».

ALLEGATO 1

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.

7-01063 Farina Coscioni: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE (n. 8-00220)**

La XII Commissione,

premessi che:

L'Associazione italiana medici per l'ambiente – Isde (*International Society of Doctors for the Environment*), rappresentata dalla dottoressa Antonella Litta, referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea e, per conoscenza, al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni « Igiene e sanità » e « Territorio, ambiente, beni ambientali » del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni « Ambiente, territorio e lavori pubblici » e « Affari sociali » della Camera dei deputati; il presidente della Commissione « Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare » del Parlamento europeo;

il citato documento contiene « osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilità (*notification number*

2012/0534/I – C50A, title « schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina – LR e relativo valore di parametro »), affinché esso sia rigettato sia per palese illegittimità in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilità, in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione »;

lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, è aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, è aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina; lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse

primario sanitario e non industriale, in quanto è riferito alla totalità della popolazione nazionale utente di un servizio;

L'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che « tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività »; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessità di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualità delle acque previsti per l'anno 2015;

Le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane, di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e ciò anche in considerazione: *a)* della complessità biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialità tossica dei cianobatteri; *b)* della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; *c)* delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; *d)* delle attività tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come « effetto cocktail », diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;

sono da tempo documentate le croniche difficoltà del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticità e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eu-

trofizzazione e da sempre più frequenti e massicce fioriture del cianobatterio *Plankthotrix rubescens*, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso dei firmatari del presente atto, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato; ulteriori osservazioni sono formulabili altresì in ordine al metodo con cui l'atto è stato predisposto ed avviato nel suo *iter* procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: *a)* a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini più stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini più laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettivamente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista né tollerata dalla legge europea e italiana; *b)* il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalità della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualità della vita, come la fornitura di acqua potabile; *c)* l'*iter* seguito si è quindi fin qui caratterizzato per aver effettivamente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; *d)* dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo

che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che « esso non è una misura sanitaria o fitosanitaria », mentre è di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analogo sottolineatura merita l'esplicita ammissione che « L'analisi di impatto non è disponibile al momento della notifica », e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettivamente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessità di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualità delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedurali, deontologiche, di congruità e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che, in relazione allo schema di decreto interministeriale citato, dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto esso appare in flagrante conflitto

con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto risulta in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinché il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83/CE per quanto riguarda la potabilità delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali è noto che non esistono soglie di sicurezza;

a revocare lo schema di decreto interministeriale citato in premessa, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

(8-00220) « Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbröllini, Livia Turco, Barani ».

ALLEGATO 2

Norme per il riconoscimento della sindrome *post polio* come malattia cronica e invalidante. (Testo unificato C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e conseguentemente inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. ».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. In virtù delle disposizioni di cui al precedente comma 1, i regolamenti del Ministero della salute indicanti l'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono conseguentemente aggiornati. »;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« ART. 3. – 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede per 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1. 2. Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute

provvede, con proprio regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la PPS tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

1. 1. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: privilegiando le strutture e i centri sanitari più adeguati già operanti sul territorio.

2. 1. Palagiano.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai centri che già si occupano di ricerca sulle cellule staminali.

2. 2. Palagiano.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-20154, nell'ambito del « fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240/B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	106
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato, in un testo unificato, dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240/B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia ambientale volte in prevalenza a novellare il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

La proposta, già approvata dalla Camera il 16 febbraio 2012, è stata sostan-

zialmente modificata nel corso dell'esame al Senato attraverso l'aggiunta di nuovi articoli, alcuni dei quali recano un contenuto analogo a disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012, recante Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, disposizioni successivamente soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera.

Nel corso dell'esame in sede referente in seconda lettura sono state apportate ulteriori modifiche al testo approvato dal Senato. A seguito di tali modifiche il provvedimento risulta ora composto da 37 articoli, dal contenuto spiccatamente tecnico.

Ricorda che il 9 febbraio 2012 la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea aveva espresso parere favorevole sul testo all'esame in prima lettura, formulando un'osservazione relativa ad un articolo (articolo 2 del testo approvato in prima lettura, attualmente articolo 5) non modificato dal Senato.

Tenuto conto dell'ampiezza del provvedimento e della ristrettezza dei tempi di

esame a disposizione, preannuncia che si soffermerà su talune delle disposizioni che presentano profili problematici in relazione alla normativa europea, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione analitica dell'articolo.

In relazione innanzitutto alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, segnala in particolare il comma 1, lettera *b*), n. 1), che integra la definizione di rifiuto organico recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *d*), del Codice ambientale, prevedendo che in essa siano compresi i manufatti compostabili certificati secondo la norma tecnica UNI EN 13432-2002 recante «Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione». La definizione di rifiuto organico di cui alla citata lettera *d*) riprende quella riportata all'articolo 3, numero 4), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in base alla quale sono da considerarsi rifiuti organici: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e i rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. L'articolo 182-ter, comma 1, del Codice ambientale prevede inoltre che la raccolta dei rifiuti organici debba essere effettuata anche con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Ritiene opportuno al riguardo valutare la compatibilità dell'estensione della definizione di rifiuto organico rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, n. 4) della direttiva 2008/98/CE.

Il comma 1, lettera *c*), n. 1), novella invece la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 185 del Codice ambientale relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, prevedendo un'ulteriore condizione all'eccezione prevista dalla stessa lettera *b*), che incide sulla destinazione del digestato o del compost ottenuti dai rifiuti. In base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE, riprodotte dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 185 del

decreto legislativo n. 152 del 2006, sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva stessa, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie e dalle rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. La novella in esame estende l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti ai sottoprodotti di origine animale, come sopra definiti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto.

Segnala che, nelle conclusioni cui la Corte di Cassazione è pervenuta nella sentenza 12844/2009, si legge che «gli scarti di origine animale sono sottratti alla applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale».

La norma in esame di fatto sembra escludere dal novero dei rifiuti i sottoprodotti che vengono compostati o digestati per essere utilizzati dalla medesima azienda; per tali prodotti sembra pertanto non ricorrere la definizione di rifiuto che prevede la volontà del detentore di disfarsene, come previsto dall'articolo 3, n. 1) della direttiva 2008/98/CE.

Appare opportuno, anche in questo caso, valutare la compatibilità della norma con quanto previsto dall'articolo 2, par. 2 della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, novella la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 al fine di escludere dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice il

materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione potrà avvenire a condizione che il materiale indicato sia configurabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto. L'articolo 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 riproduce le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva stessa le materie fecali – se non rientranti fra i sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, lettera *b*) – paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Ricorda che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE, in base all'articolo 185, comma 2, potevano essere considerati sottoprodotti i « materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas ». L'espunzione del riferimento agli sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato operata dal decreto legislativo n. 205 del 2010 ha creato incertezze negli operatori del settore, tanto che il Ministero dell'ambiente ha chiarito (con la nota 1° marzo 2011, prot. 11338) che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché l'esclusione dal campo di applica-

zione della normativa sui rifiuti per la « paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa » (articolo 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152 del 2006) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti. Ricorda inoltre che in base all'articolo 3, numero 4), della direttiva 2008/98/CE i « rifiuti biodegradabili di giardini e parchi » sono considerati rifiuto organico.

Ritiene opportuno valutare la compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria, atteso che si prevede un'estensione delle esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. Appare, altresì, opportuno verificare la formulazione della disposizione, che sembra ora contemplare l'utilizzo per la produzione di energia solo con riferimento al materiale derivante dalla potatura degli alberi e che, anche sotto tale profilo, dovrebbe essere valutata rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, par. 1, lettera *f*) della medesima direttiva.

L'articolo 15 risponde all'obiettivo di soddisfare le indicazioni formulate dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora inviata all'Italia il 22 marzo 2012 relativamente alla corretta attuazione della direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, la Commissione contesta la trasposizione non corretta: dell'articolo 2, paragrafo 1, in quanto l'articolo 2(1°) del decreto legislativo n. 49 del 2010 di recepimento della direttiva esclude dalla nozione di « alluvione » gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici, esclusione non prevista dalla direttiva che prevede solo la possibilità di escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari; dell'allegato 1, parte B.1 della direttiva, in quanto all'allegato 1, parte B, punto 1 del decreto legislativo n. 49 del 2010, il riferimento all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo invece

che all'articolo 12 relativo ai riesami della valutazione del rischio alluvioni, non è corretto.

L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (Legge comunitaria 20120) che attribuisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La novella è diretta a prevedere che il provvedimento d'attuazione possa essere proposto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, come già è effettivamente avvenuto per il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che dà attuazione alla norma oggetto di modifica.

Quanto alle procedure di contenzioso, segnala, per affinità di materia, diversi articoli del provvedimento.

Si riferisce innanzitutto all'articolo 6, soppresso nel corso dell'esame del provvedimento, che era volto a modificare l'articolo 200 del Codice in materia di organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti. Ricorda in proposito che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare (p.i. 2011/4003) con la quale si contestano le modalità di affidamento dei servizi di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

In particolare, la Commissione ritiene che gli affidamenti diretti alla società IREN S.p.A. disposti senza messa in concorrenza preliminare dai Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e da alcuni Comuni delle loro province, non possano essere giustificati dalla normativa europea, ponendo in essere una violazione degli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, qualora detti affidamenti corrispondano ad appalti pubblici, o degli articoli 49 (divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) e

56 (divieto di restrizione alla libera prestazione dei servizi) del TFUE ove gli stessi siano da considerare invece come concessioni.

La Commissione ricorda inoltre che, in base alla normativa vigente, gli appalti e le concessioni di importo superiore a 4 845 000,00 euro debbono essere conclusi all'esito di una procedura concorrenziale che garantisca il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

La lettera di messa in mora complementare fa altresì specifico riferimento all'affidamento diretto disposto dal Comune di Parma alla società IREN Emilia S.p.A. controllata dalla società IREN S.p.A. in relazione alla realizzazione dell'inceneritore in località Uguzzolo (PR), affidato secondo la Commissione senza il dovuto rispetto delle disposizioni sopracitate. Inoltre, la Commissione ritiene che la presenza di soci privati nel capitale della IREN S.p.A. impedisca la configurazione di un rapporto di controllo analogo tra i Comuni interessati e la società IREN S.p.A. dal momento che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di «*in house providing*», la partecipazione anche minoritaria di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice «*esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi*». Inoltre, la circostanza che la società IREN sia quotata in borsa e dato il vastissimo campo di attività delle società del gruppo IREN, tra cui è ricompresa IREN Emilia S.p.A., appare impossibile ravvisare l'esistenza di un rapporto di controllo analogo tra esse e i Comuni azionisti della capogruppo IREN S.p.A. Infine, la compartecipazione di altri soggetti privati nelle controllate della IREN S.p.A. affievolirebbe ulteriormente il controllo dei comuni azionisti evidenziando una vocazione prettamente commerciale della società IREN S.p.A. e delle sue controllate. In base alle informazioni al momento disponibili, il Governo ha

avviato contatti con la Commissione finalizzati alla raccolta di un insieme di dati richiesti dai servizi della Commissione. Inoltre, il Governo avrebbe richiamato l'attenzione della Commissione sul regime transitorio introdotto nell'articolo 4, comma 32 del decreto-legge 138/11 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sul quale tuttavia la Commissione avrebbe sollevato eccezioni, invitando il Governo a trovare una soluzione diversa.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 17, relativo ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), cui è stato aggiunto un comma 6 volto ad integrare la definizione di « trattamento » di RAEE, recata dall'articolo 3, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 151 del 2005, al fine di garantire il rispetto, nelle operazioni di trattamento, delle condizioni, delle modalità e delle prescrizioni stabilite in conformità alle migliori tecniche disponibili con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricorda che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare (p.i. 2009/2264) confermando alcune delle contestazioni già rivolte in relazione alla non conformità di talune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 151/2005 di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE), non completamente sanata da interventi successivi (ad esempio l'articolo 21 della legge 96/2010). La Commissione in particolare ha reiterato i rilievi inerenti:

definizione di produttore: l'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo definisce « produttore » chiunque importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'esercizio di un'attività professionale o commercializzazione nel territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che nella direttiva RAEE (articolo 3, lettera i, punto iii) l'espressione « importa o esporta » si riferisca al mercato europeo e non solamente

al mercato nazionale. Per le stesse ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 2002/95/CE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva non consente di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta all'Italia, attraverso interventi legislativi successivi, di aver prorogato al 31 dicembre 2009 il termine del 13 agosto 2005 (articolo 8, comma 2) previsto per l'entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data, con particolare riferimento all'articolo 20, comma 4) del decreto legislativo come modificato successivamente. Nell'avviso della Commissione l'art. 9, comma 2, della l. 25/2010 avrebbe introdotto un'ulteriore illegittima proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo per i produttori di finanziare la gestione ecologicamente corretta dei RAEE;

Allegati I B: la Commissione rileva alcune differenze tra l'allegato I B della direttiva RAEE e l'allegato I B che appaiono dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta.

Inoltre, sebbene consideri superate altre obiezioni sollevate nella precedente fase di contenzioso, sulla base di recenti indagini svolte da Greenpeace la Commissione solleva alcuni rilievi in merito all'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/96/CE con particolare riferimento a:

insufficiente rispetto dell'obbligo di ritiro gratuito dell'usato da parte dei rivenditori (articolo 5, comma 2, lettera b) della direttiva);

non corretta informazione dei consumatori da parte dei rivenditori circa la

gratuità del ritiro (articolo 10, co 1 lettera b), e articolo 10 comma 4);

insufficiente distribuzione dei 3000 centri di raccolta sul territorio italiano (il 70 per cento concentrato in quattro regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), peraltro non sempre accessibili alla grande distribuzione (articolo 5, comma 2, lettera a).

Infine, ricorda l'articolo 23, volto a modificare la norma che attribuisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Sul tema il 21 marzo 2012 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora contestandole il mancato recepimento, entro il termine previsto del 14 dicembre 2011, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva è stato poi emanato il 14 agosto 2012 (n. 150).

Tenuto conto dei tempi limitati a disposizione della Commissione, invita i colleghi a valutare l'opportunità di esprimersi sul provvedimento già nella seduta odierna.

Mario ADINOLFI (PD), preso atto della ristrettezza dei tempi di esame a disposizione e tenuto conto dell'intenzione della VIII Commissione di procedere nell'esame del provvedimento in sede legislativa, ritiene opportuno che la XIV Commissione si esprima sul provvedimento già nella seduta odierna.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide l'orientamento manifestato dal collega Adinolfi e ritiene anch'egli opportuno esprimersi nella seduta odierna; invita quindi il relatore a evidenziare nel parere i rilievi critici riferiti all'articolo 3, già richiamati nel parere espresso sul provvedimento dalla XII Commissione Affari sociali.

Marco MAGGIONI (LNP) concorda con i colleghi circa l'opportunità di esprimersi nella seduta corrente.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*), nella quale si evidenzia che alcune disposizioni rischiano di esporre l'Italia a contestazioni in sede europea e che occorre pertanto sottoporre le misure richiamate ad una preventiva valutazione da parte della Commissione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato e risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 2794, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 2997, di iniziativa del Governo, novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, la proposta prevede l'acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività (commi da 1 a 1-*quater* dell'articolo 182),

ovvero l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità (comma 1-*quinquies* dell'articolo 182). Analogamente, per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (comma 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 182).

Come emerso anche durante il dibattito al Senato, l'intervento si è reso necessario perché numerose imprese del settore erano di fatto escluse dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice con 8 nuovi commi.

Nello specifico, il comma 1 del novellato articolo 182 dispone che acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui che ha maturato, nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, una « adeguata competenza professionale ». In tale ultima espressione sono, in realtà, inclusi i titoli di studio conseguiti, nella misura in cui, in un caso, è prevista l'attribuzione della qualifica in totale mancanza di esperienza lavorativa.

Inoltre, si prevede che la qualifica di restauratore può essere richiesta per uno o più settori di competenza, tra quelli individuati dalla parte II dell'all. B – aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 in esame –, che ricalcano sostanzialmente i percorsi formativi professionalizzanti previsti dall'all. B del decreto ministeriale 87/2009 e gli ambiti di competenza da scegliere per lo svolgimento di alcune prove, indicati nell'all. A del D.I. 53/2009.

Dunque, mentre il D.I. 53/2009 dispone che gli ambiti di competenza devono essere indicati ai fini dello svolgimento di alcune prove di esame, nel provvedimento in commento i settori di competenza continuano a mantenere un'evidenza anche dopo l'acquisizione della qualifica.

Infatti, il comma 1-*bis* del novellato articolo 182 dispone che la qualifica in questione è attribuita, in esito ad una procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo

all'inserimento in un elenco « suddiviso in settori di competenza » (primo periodo del comma), ovvero in più elenchi (terzo periodo del comma).

Il comma 1-*ter* del novellato articolo 182 prevede che la procedura di selezione pubblica è indetta entro il 31 dicembre 2012 e si conclude entro il 30 giugno 2015.

La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, nonché nell'attribuzione dei relativi punteggi. Per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali è necessario raggiungere il punteggio di 300, pari al numero di crediti formativi fissato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 87/2009, al quale il testo fa riferimento.

La tabella 2 della I parte dell'all. B concerne l'attribuzione di punteggio al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, a seguito del superamento di un pubblico concorso, nonché al personale docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari indicati.

La tabella 3 della I parte dell'all. B concerne l'attribuzione di punteggio per l'esperienza professionale consistente nell'attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, prevedendo l'attribuzione di 37,50 punti per ciascun anno.

Sempre in ordine all'esperienza professionale, e al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il comma 1-*quater* del novellato articolo 182 reca una serie di specifiche.

La lettera *a*) delinea i contorni dell'« attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici », rimandando alle attività caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, come individuate dall'all. A del DM 86/2009.

La lettera *b*) precisa che è riconosciuta l'attività di restauro direttamente ed effettivamente svolta dall'interessato in proprio, ovvero in rapporto di lavoro dipendente – inclusi i rapporti alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla

tutela dei beni culturali –, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Con riferimento alla «regolare esecuzione» dell'attività, la medesima lettera *b*) dispone che essa venga «certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica».

Inoltre, ai sensi della lettera *c*), l'attività svolta deve risultare da «atti di data certa» – formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera, o a conclusione dell'appalto, compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice – ed «emanati, ricevuti o anche custoditi» dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dalle scuole di restauro statale di cui all'articolo 9. La lettera *d*) dispone che la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori e precisa che è possibile cumulare più lavori eseguiti nello stesso periodo.

Il comma 1-*quinquies* del novellato articolo 182 prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante.

Con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012, sono definite le modalità di svolgimento di entrambe le prove di idoneità.

Il comma 1-*sexies* del novellato articolo 182 dispone che la qualifica di collaboratore restauratore è attribuita in esito ad una procedura di selezione pubblica da indire entro il 31 dicembre 2012.

A differenza di quanto si dispone con riguardo all'acquisizione della qualifica di restauratore, non è prevista l'emanazione di linee guida per l'espletamento della medesima procedura, né viene fissato un termine entro il quale la stessa deve essere conclusa.

Vengono inoltre definiti i requisiti necessari al fine di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore e che debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di selezione pubblica.

Il comma 1-*septies* del novellato articolo 182 prevede la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità. Alla prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale emanato, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – partecipano coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* «tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014».

Il comma 1-*octies* dispone, in termini generali, che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero, che provvede alla tenuta dell'elenco.

L'articolo 2 reca la clausola generale di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4240-B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale »;

evidenziati i profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni recate dagli articoli 3 e 4 in materia di gestione dei rifiuti;

rilevato infatti che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), così come formulata, comporta una modifica alla definizione di « rifiuto organico » prevista dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE, prevedendo l'estensione della definizione di rifiuto organico ai « manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002 »;

visto inoltre il comma 1, lettera *c*), n. 1) del medesimo articolo 3, che novella la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 185 del Codice ambientale relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, prevedendo un'ulteriore condizione all'eccezione prevista dalla stessa lettera *b*), che incide

sulla destinazione del digestato o del compost ottenuti dai rifiuti e che sembra escludere dal novero dei rifiuti i sottoprodotti che vengono compostati o digestati per essere utilizzati dalla medesima azienda; per tali prodotti sembra pertanto non ricorrere la definizione di rifiuto che prevede la volontà del detentore di disfarsene, come previsto dall'articolo 3, n. 1) della direttiva 2008/98/CE;

rilevato altresì che l'articolo 4 prevede un'estensione delle esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE, novellando la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di escludere dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice ambientale il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

osservato che tali eventuali modifiche rischiano di esporre l'Italia a contestazioni da parte della Commissione Europea;

ritenuto pertanto opportuno sottoporre le misure richiamate ad una preventiva valutazione da parte della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola « manufatti » sia sostituita dalle seguenti: « rifiuti originati da imballaggi »;

2) provveda la VIII Commissione, dopo l'articolo 37, ad inserire il seguente:

« ART. 37-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	116
Comunicazioni del Presidente	116

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti

formulati da Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dal deputato Pietro LAFFRANCO (PdL) e dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 9.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domande di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzate dal deputato Furio Colombo, nell'ambito di due procedimenti civili pendenti presso le autorità giudiziarie rispettivamente di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
Comunicazioni del Presidente su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità inerente ai deputati Nola, Rampelli e Saltamartini (doc. IV-ter, n. 25) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalle Commissioni</i>)	20

SEDE REFERENTE:

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
ERRATA CORRIGE	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	26

Sull'ordine dei lavori	26
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo base dei relatori</i>)	33
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Nuovo testo C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	36
AVVERTENZA	32
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 207/2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49
Sui lavori della Commissione	43
INTERROGAZIONI:	
5-08302 Bernardini: Sulle vicende relative alle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Parma	43
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	50

5-08319 Bernardini: Sulle condizioni umane e sociali nella sezione femminile del carcere di Castrovillari	43
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	52
AVVERTENZA	44

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Ulteriore nuovo testo C. 4333 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	55
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	56
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

VI Finanze

SEDE LEGISLATIVA:

Divieto di finanziamento alle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (<i>Discussione e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato e abbinate C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa (<i>Discussione e rinvio – Adozione del C. 5613 come testo base</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
SEDE REFERENTE:	
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascitti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	66

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	67
ALLEGATO 1 (Nota depositata dal Governo)	71
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	73

SEDE REFERENTE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore)	75
AVVERTENZA	70

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-07559 Bergamini: Criteri di determinazione delle tariffe di parcheggio negli aeroporti ..	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-08018 Motta: Ritardo nella corresponsione ai dipendenti della Motorizzazione civile del compenso relativo alle prestazioni lavorative prestate fuori sede	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	81
5-08103 Ginefra: Inadeguatezza di un messaggio ai passeggeri diffuso tramite microfono da una <i>hostess</i> su un volo Ryanair da Parigi a Bari	77
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-08493 Luciano Rossi: Tariffe applicate dalle compagnie aeree per il servizio di imbarco e custodia di armi e munizioni	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	83
5-05364 Bellanova: Mancato avvio del trasporto ecocompatibile tramite filovia nella città di Lecce.	
5-07777 Bellanova: Ipotesi di revoca del finanziamento statale destinato al trasporto ecocompatibile nella città di Lecce.	
5-07801 Ruggieri: Disagi e eventuali conseguenze economiche per il comune derivanti dalla mancata attivazione delle linee di trasporto ecocompatibile nella città di Lecce	78
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	84

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Esame nuovo testo C. 4240-B Lanzarin ed abb., approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	86
Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565 ed abb., approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565 ed abb., approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	97
--	----

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.	
7-01063 Farina Coscioni: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001 (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00220</i>) ..	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione n. 8-00220)</i> ..	101

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	104
<i>ERRATA CORRIGE</i>	100

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240/B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	106
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	114
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato, in un testo unificato, dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	116
Comunicazioni del Presidente	116

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,00



16SMC0007630